Città Metropolitana di Milano

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI NETTEZZA URBANA DEL COMUNE DI BUCCINASCO

Approvato con Delibera del Consiglio comunale n. 52 del 21/12/2020

Sommario

TITOLO 1 -	DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1.	Campo di applicazione	4
Art. 2.	Forma di gestione	4
Art. 3.	Principi generali	4
Art. 4.	Oggetto del regolamento	5
Art. 5.	Finalità e Obiettivi	5
Art. 6.	Classificazione e definizione dei di Rifiuti	5
Art. 7.	Definizioni	6
Art. 8.	Rifiuti cimiteriali	9
Art. 9.	Attività di competenza del Comune	10
Art. 10.	Ordinanze contingibili e provvedimenti	10
Art. 11.	Attività di competenza del Gestore del servizio (gestori del Servizi)	10
Art. 12.	Informazione	11
Art. 13. delle sos	Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi stanze escluse (non considerate rifiuto)	
TITOLO 2 -	NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTODEI RIFIUTI URBANI	13
Art. 14.	Forme di gestione sovracomunale	13
Art. 15. Raccolta	Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e model Differenziata da applicarsi	
Art. 16.	Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti	13
Art. 17.	Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti	14
Art. 18. nelle fra	Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non amm zioni di rifiuto differenziato	
Art. 19. manuter	Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di nzione del verde pubblico	16
Art. 20.	Centro di Raccolta comunale, modalità di gestione e funzionamento	16
Art. 21.	Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti	16
Art. 22. nuovi o	Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodot per finalità conoscitive e statistiche.	
Art. 23.	Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani.	18
Art. 24.	Carta e cartone	19
Art. 25.	Vetro	19
Art. 26.	Multimateriale leggero (imballaggi in plastica, polistirolo e metalli)	19
Art. 27.	Indumenti smessi	19
Art. 28.	Raccolta degli oli/grassi vegetali ed animali	20
Art. 29.	Frazione Secca Residua dei Rifiuti Solidi Urbani	20

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI NETTEZZA URBANA DEL COMUNE DI BUCCINASCO

Art. 30.	Raccolta dei rifiuti ingombranti	20
Art. 31.	Raccolte differenziate presso la Piattaforma Ecologica Comunale	21
Art. 32.	Rifiuti urbani pericolosi	21
Art. 33.	Pile e batterie esauste:	22
Art. 34.	Accumulatori esausti:	22
Art. 35.	Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "t" e/o "f":	22
Art. 36.	Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati:	22
Art. 37.	Lampade a scarica e tubi catodici:	22
Art. 38.	Siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico	22
Art. 39.	Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti:	22
Art. 40.	Oli minerali usati	23
Art. 41.	Il compostaggio domestico dei rifiuto organici e verdi	23
Art. 42.	Recupero di alimenti dalle mense comunali ai fini della solidarietà sociale	23
Art. 43.	Mense scolastiche con dotazioni lavabili	24
Art. 44.	Le Ecofeste	24
Art. 45.	Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento	24
Art. 46.	Sgombero neve	25
Art. 47.	Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati	25
Art. 48.	Pulizia dei terreni/cortili non utilizzati	25
Art. 49.	Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto	25
Art. 50. manifestazi	Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per oni su aree pubbliche o private	26
Art. 51.	Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri	26
Art. 52.	Pulizia di aree occupate da cantieri	26
Art. 53.	Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico	27
Art. 54.	Raccolta carogne animali	27
Art. 55.	Obblighi di chi conduce animali domestici	27
Art. 56.	Divieti	27
Art. 57.	Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento	28
Art. 58.	Verifiche e controlli	28
Art. 59.	Regime sanzionatorio	29
Art. 60.	Entrata in vigore e abrogazioni	29
Art. 61.	Campagna di informazione alla cittadinanza	29
Art. 62.	Clausola di adeguamento	29
Art. 63.	Disposizioni transitorie	29

TITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Campo di applicazione

- 1. Il presente Regolamento è redatto sulla base di quanto disposto dell'art. 178 del D.Lgs 152/2006 ovvero "la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali".
- 2. Il presente Regolamento è adottato ai sensi dell'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i, nel seguito denominato Testo Unico Ambientale, della legge regionale della Lombardia 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., nel seguito denominata Legge Regionale, del Piano Regionale di Gestione Rifiuti approvato con DGR n. 1990 del 20 giugno 2014 nel seguito denominato Piano Regionale, nonchè delle ulteriori disposizioni normative applicabili in materia.
- 3. Esso disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani (nel seguito "rifiuti") nelle fasi di conferimento, raccolta differenziata e trasporto, per l'avvio al recupero, al trattamento e allo smaltimento e le attività di spazzamento, meccanizzato e manuale, dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche, compresa la vuotatura dei cestini a servizio di aree pubbliche o pubblicamente fruite, ed il conseguente smaltimento dei rifiuti raccolti, nonchè la gestione delle ulteriori frazioni definite all'articolo 184 del Testo Unico Ambientale.
- 4. Ove non diversamente specificato, le norme e prescrizioni del presente regolamento si applicano:
 - a. per quanto attiene alle disposizioni specifiche di disciplina dei pubblici servizi di gestione dei rifiuti urbani, entro i limiti delle zone all'interno delle quali sono istituiti i servizi medesimi;
 - b. per quanto attiene alle norme finalizzate alla tutela igienico-sanitaria dell'ambiente e della cittadinanza, nonché al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2 e 3, all'interno del territorio comunale di Buccinasco.
- 5. Il servizio di gestione dei rifiuti è disciplinato, oltre dalle disposizioni in precedenza richiamate e dal presente Regolamento comunale, dal Contratto di Servizio stipulato con il gestore e dalla Carta dei Servizi, oltre che dalle disposizioni previste nel Regolamento Comunale.

Art. 2. Forma di gestione

- 1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani si configura come un servizio di pubblico interesse ed è effettuato nel rispetto della normativa europea e nazionale sull'evidenza pubblica e sull'affidamento dei servizi pubblici locali.
- 2. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.

Art. 3. Principi generali

- 1. La gestione dei rifiuti urbani è disciplinata dal presente regolamento ed è condotta:
 - a. nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità in modo tale da garantire l'uguaglianza tra i Cittadini, parità di trattamento a parità di condizioni del servizio prestato;
 - b. secondo criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità, al fine di assicurare
 - la tutela igienico-sanitaria, in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani, una efficace protezione della salute degli organismi viventi,
 - la tutela dell'ambiente e del paesaggio;
 - garantendo il rispetto della qualità delle aree urbane e periurbane.

2. La gestione dei rifiuti, di qualsiasi genere e provenienza, costituisce attività di pubblico interesse ed ha carattere di servizio pubblico essenziale da esercitare con l'osservanza di particolari cautele e garanzie, tali da assicurare e soddisfare gli aspetti igienici, ambientali, urbanistici, economici ed estetici.

Art. 4. Oggetto del regolamento

- 1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani mediante la definizione e delimitazione del perimetro in cui sono attivati i servizi di raccolta e spazzamento dei Rifiuti, compresa la definizione delle diverse tipologie di servizio attivato con, eventuale, suddivisione in zone del territorio comunale;
 - b. le modalità del conferimento differenziato e del trasporto dei rifiuti urbani al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti, promuovere il recupero degli stessi e ridurre il flusso del rifiuto residuo da avviare a smaltimento;
 - c. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti solidi urbani pericolosi e degli esiti da esumazione ed estumulazione;
 - d. le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari da imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - e. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero ed allo smaltimento;
 - f. le modalità di espletamento del servizio di spazzamento, pulizia e vuotatura dei cestini stradali al fine di garantire il
 - g. alcune forme di prevenzione e riduzione dei rifiuti, quali il compostaggio domestico, il Centro comunale del Riutilizzo, la disciplina delle Ecofeste;
 - h. il regime sanzionatorio per le infrazioni al presente Regolamento.

Art. 5. Finalità e Obiettivi

- 1. Il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PRGR relativi alle % di Raccolta Differenziata a livello comunale, il contenimento della produzione di rifiuto totale e l'adozione del Modello Omogeneo di Gestione definito nel Piano Regionale rendono necessaria l'articolazione organizzativa della raccolta su conferimento di tipo domiciliare per la maggior parte delle frazioni differenziate, tra cui la frazione organica dei rifiuti e l'indifferenziato residuale.
- 2. In regione Lombardia è di norma vietata ogni attività di smaltimento, di termovalorizzazione e di recupero energetico delle frazioni di rifiuto valorizzabili provenienti dai circuiti di raccolta differenziata che devono essere destinati, esclusivamente, al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia, fatti salvi impurità e scarti.
- 3. L'Amministrazione Comunale, in sinergia con il soggetto gestore dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani, attiva, le iniziative di sensibilizzazione ambientale e di informazione sulle modalità del sistema di gestione integrata anche finalizzate all'aumento della qualità e della purezza dei materiali avviati a recupero di materia (società del riciclaggio) ed alla prevenzione nella produzione dei rifiuti.
- 4. Le associazioni di volontariato e ambientaliste, gli operatori pubblici e privati del settore, i Cittadini sono chiamati a partecipare attivamente alle iniziative di sensibilizzazione. Nell'ambito delle attività scolastiche vengono promosse azioni a carattere educativo, informativo e formativo di salvaguardia ambientale.

Art. 6. Classificazione e definizione dei di Rifiuti

Secondo quanto definito dall'art. 183 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. si intende "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

- secondo quanto indicato dall'art. 183 comma 1 lettere b-ter) si intendono per "rifiuti urbani":
 - 1. i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;

- 2. i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies;
- 3. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5. i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonchè i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6. i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonchè gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5.
- I rifiuti urbani non includono i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, delle reti fognarie e degli impianti di trattamento delle acque reflue, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione;
- secondo quanto indicato dall'art. 184 comma 3 lettere b-ter) si intendono per "rifiuti speciali":
 - 1. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 del codice civile, e della pesca;
 - 2. i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonchè i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
 - 3. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali se diversi da quelli classificati come urbani (secondo quanto definito dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - 4. i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali se diversi da quelli come urbani (secondo quanto definito dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - 5. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali se diversi da quelli classificati come urbani (secondo quanto definito dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - 6. i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio se diversi da quelli classificati come urbani (secondo quanto definito dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - 7. i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonchè i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
 - 8. i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
 - 9. i veicoli fuori uso.

Secondo le caratteristiche di pericolosità in "rifiuti pericolosi" e "rifiuti non pericolosi", sono definiti rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i

Art. 7. Definizioni

- 1. Oltre alle definizioni di cui all'art. 183 del Testo Unico Ambientale, che si intendono qui integralmente assunte, ai fini del presente regolamento sono riportate le seguenti:
 - a. **Piattaforma Ecologica:** Area attrezzata per il deposito preliminare (D15) e/o la messa in riserva (R13), di particolari frazioni di rifiuti urbani, alla quale possono accedere per il conferimento i cittadini e le attività produttive. I rifiuti depositati in Piattaforma vengono ceduti a terzi autorizzati per le successive operazioni di stoccaggio, recupero, riciclaggio o trattamento, secondo le modalità specifiche definite per ciascuna frazione dalla normativa vigente. (**Da Regolamento Piattaforma Ecologica**)
 - b. **Centro di Raccolta Mobile** (CAM): automezzi appositamente attrezzati per le operazioni di conferimento (raccolta e trasporto) di rifiuti urbani, di norma con modalità di riconoscimento dell'utenza e/o presidio e con eventuale sistemi di pesatura del rifiuto conferito in forma differenziata, allocato con periodicità stabilita all'interno di aree pubblica o a pubblica fruizione, senza la presenza di particolari dotazioni;
 - c. **Compostiera:** contenitore idoneo alla produzione "domestica" di compost tramite trattamento aerobico di rifiuti organici domestici e vegetali, effettuato direttamente dal produttore presso la propria utenza;
 - d. **Conferimento** (Modalità di): le operazioni compiute dal produttore del rifiuto per la consegna al servizio di raccolta e trasporto secondo le modalità definite per ogni tipologia di rifiuto;
 - e. **Cernita preliminare**: una delle attività della raccolta per lo smistamento dei rifiuti al fine di ottenere frazioni merceologicamente omogenee senza l'ausilio di particolari attrezzature e senza modificare lo stato fisico del rifiuto conferito, applicabile ai servizi a chiamata od a prenotazione;

- f. **Deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, alle seguenti condizioni:
 - i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;
 - i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
 - i. con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
 - ii. quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.

In ogni caso, allorchè il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

- il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonchè, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;
- devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;
- per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero per lo Sviluppo Economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;
- g. **Eco-Calendario**: documento sintetico informativo per la gestione dei rifiuti per le utenze comunali, indicante:
 - le modalità di gestione dei rifiuti e di conferimento al servizio locale;
 - le modalità e le frequenze settimanali di raccolta delle tipologie di rifiuto per le quali è prevista la raccolta domiciliare, nonchè le modalità, frequenze e luoghi di conferimento delle restanti frazioni di RU;
- h. **Ecofeste**: manifestazioni svolte sul territorio in cui vi sia somministrazione di cibo ai partecipanti, nelle quali implementare in primo luogo la prevenzione della produzione di rifiuti (stoviglie lavabili, acqua in brocca tec.) ed in secondo luogo la raccolta differenziata di tutte le frazioni riciclabili
- i. **Frazione secca (o residua)**: rifiuto a bassa putrescibilità e a basso tenore di umidità, risultante dalla attivazione dei sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani, non ulteriormente differenziabile a monte del ciclo, ma utilizzabile previo trattamento nelle forme e modalità ammesse dalla vigente normativa;
- j. **Frazione umida**: rifiuto organico putrescibile ad alto tenore di umidità, proveniente da raccolta differenziata dei rifiuti urbani che può essere utilizzato nell'attività di compostaggio;
- k. **Gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
- 1. **Imballaggio**: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonchè gli articoli a perdere usati allo stesso scopo. Gli imballaggi a loro volta sono suddivisi in:
 - imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore
 - imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso puo' essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;
 - imballaggio riutilizzabile: imballaggio o componente di imballaggio che è stato concepito, progettato e immesso sul mercato per sopportare nel corso del suo ciclo di vita molteplici

- spostamenti o rotazioni all'interno di un circuito di riutilizzo, con le stesse finalità per le quali è stato concepito;
- imballaggio composito: un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale;
- m. **Punto di raccolta**: luogo prossimo al civico di residenza/domicilio in cui il contenitore, di qualsiasi tipo e natura in dotazione personale, deve essere posizionato dall'utente, secondo le modalità e frequenze indicate nell'ecocalendario o nelle ordinanze specifiche;
- n. **Raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico e l'avvio a recupero;
- o. **Raccolta differenziata multimateriale**: la raccolta differenziata di rifiuti di diversa composizione (ad esempio lattine e vetro o plastica e lattine) che possono essere raccolti in un unico tipo di contenitore per essere poi separati meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- p. **Spazzamento stradale**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia (manuale o meccanizzata) delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico, escluse le operazioni di sgombero della neve;
- q. **Trasporto**: l'operazione di trasferimento dei rifiuti, con appositi mezzi, dal luogo di produzione o detenzione alla successiva fase di stoccaggio o trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- r. **Utenza del servizio**: sono i fruitori del servizio e i produttori/detentori del rifiuto; le Utenze si suddividono in Utenze Domestiche (occupanti/detentori di civili abitazioni) e le Utenze Non Domestiche (comunità, attività commerciali, artigianali, agricole e industriali, professionali, associazioni, banche, negozi particolari, ecc.);
- s. **Utenza Domestica singola**: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitori propri;
- t. **Utenza Domestica condominiale**: utenza che dispone, per la frazione di rifiuto raccolto, di contenitore con utilizzo collettivo.
- 2. Ai fini del presente regolamento i rifiuti oggetto di conferimento sono denominati come da schema sotto riportato:

A. Rifiuti Urbani da Utenza Domestica

- a. Frazione secca (o residua): rifiuti di cui all'art. 7, comma 1, lett. j) del presente regolamento;
- b. Frazione umida: rifiuti di cui all'art. 7, comma 1, lett. k) del presente regolamento;
- c. Rifiuti Ingombranti e RAEE: rifiuti costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione che, per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagevole conferimento nei contenitori messi a disposizione per il deposito della frazione secca. In particolare sono Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), tra gli altri, i frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori d'aria e i materiali composti da schede elettroniche qualora esclusivamente prodotti da utenze domestiche;
- d. Frazione Vegetale: rifiuto proveniente da aree a verde, giardini e parchi (costituito, ad esempio, da sfalci d'erba, potature di alberature, ramaglie, fiori recisi, piante domestiche, ecc.,) proveniente sia da abitazioni civili che da attività di manutenzione del verde pubblico o da aree cimiteriali;
- e. Rifiuti cimiteriali: rifiuti di origine cimiteriale provenienti dalle attività di esumazione o estumulazione suddivisi in resti di legno e vestiti e parti di metallo pulite idoneamente confezionati;
- f. Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP): sono costituiti da tutta quella serie di rifiuti che, pur avendo un'origine civile, contengono al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose e che quindi devono essere gestiti diversamente dal flusso dei rifiuti urbani "normali". I RUP più conosciuti sono i medicinali scaduti, le pile e gli accumulatori al Pb. Sono altresì RUP, ad esempio, i rifiuti costituiti, o contaminati, da vernici, inchiostri, adesivi, solventi, prodotti fotochimici, pesticidi, residui di tali prodotti e relativi contenitori etichettati col simbolo "T" e/o "F" e/o "T+" e/o "C" e/o "Xn" e/o "Xi" nonchè i tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- g. Frazione differenziata **carta e cartone**: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da giornali, riviste, libri, quaderni confezioni ed imballi di cartone, imballi in tetrapak ecc. prodotta in ambito domestico;

- h. Frazione differenziata **vetro**: è la frazione conferita in modo differenziato costituita, tra l'altro, da bottiglie, vasetti, barattoli, lattine, tappi di bottiglie in metallo, ecc. prodotta in ambito domestico;
- i. Frazione differenziata **multi materiale**: è la frazione conferita in modo differenziato costituita principalmente da imballaggi in plastica e metalli (alluminio, ferro e banda stagnata), tra l'altro, da bottiglie e confezioni di imballaggio in tutti i tipi di plastica, oggetti di imballo in polistirolo, piatti e bicchieri, ecc. prodotta in ambito domestico;
- j. Frazione pannoloni pannolini: è la frazione eventualmente conferita in modo separato dalla frazione secca residua dei RU al fine di poter garantire modalità e tempi di conferimento confacenti alle specificità del rifiuto; (attualmente non è prevista una raccolta specifica)
- k. Altri rifiuti: Altri rifiuti che, normalmente, sono conferiti direttamente al Centro di Raccolta Mobile (CAM) o alla Piattaforma quali l'olio alimentare, l'olio minerale, piccole quantità di inerti (come definite dal regolamento del centro di raccolta e dalla ulteriore normativa applicabile), scarti tessili e vestiti usati, pneumatici usurati, nonchè eventuali sottofrazioni derivanti da cernita preliminare di materiali ingombranti costituiti da metallo o legno.
- **B. Rifiuti Urbani Esterni**: sono costituiti da rifiuti di qualsiasi natura e provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o di pertinenza di servizi pubblici, ovvero su strade ed aree private soggette ad uso pubblico o sulle rive di laghi, fiumi, torrenti e canali appartenenti a pubblici demani.

Art. 8. Rifiuti cimiteriali

- 1. Sono ex lege rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da:
 - a. ordinaria attività cimiteriale;
 - b. esumazioni ed estumulazioni.
- 2. I rifiuti di cui alla lettera a) del comma 1, sono costituiti, a titolo esemplificativo, da:
 - a. fiori secchi;
 - b. corone funebri:
 - c. carta;
 - d. ceri e lumini;
 - e. materiali derivanti dalla pulizia dei viali;
 - f. materiali provenienti dagli uffici e dalle strutture annesse.

Tali rifiuti cimiteriali devono esser collocati negli appositi contenitori per i rifiuti urbani sistemati in aree preferibilmente poste all'interno del cimitero.

- 3. I rifiuti cimiteriali di cui alla lettera b) del comma 1, sono costituiti da: a
 - a. assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - b. simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. c. maniglie);
 - c. avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - d. resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; f. resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo).
- 4. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani.
- 5. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni possono essere depositati in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero; qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere.
- 6. Tali imballaggi devono essere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recintata scritta "Rifiuti urbani da esumazione ed estumulazioni".
- 7. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006.
- 8. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di casse (ad esempio zinco, piombo).
- 9. Nel caso di avvio in discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui al comma 3 a) e c), tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio.

10. Sono inoltre rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali costituiti da materiali lapidei, inerti, murature e similari provenienti da lavorazione edilizia cimiteriale inerente ad attività di cui al precedente comma 1.

Art. 9. Attività di competenza del Comune

- 1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposta all'osservanza delle norme del presente Regolamento, che prescrive le modalità di conferimento differenziato dei rifiuti.
- 2. Il Comune, per quanto di competenza, promuove la sperimentazione di tutte le forme organizzative e di gestione dei servizi allo scopo di favorire la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti. La prevenzione della produzione dei rifiuti, il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero di materia prima vengono considerati preferibili rispetto allo smaltimento ai sensi della normativa vigente in tema di rifiuti. Il rispetto e la promozione di tale gerarchia dovrà avvenire anche con il coinvolgimento del cittadino-utente, tramite adeguate iniziative di informazione.
- 3. Le attività inerenti il Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani sono esercitate attraverso la Società affidataria del servizio identificata secondo le procedure previste dalla normativa vigente.

Art. 10. Ordinanze contingibili e provvedimenti

- 1. Al Comune competono inoltre le seguenti attività:
 - a. l'emissione di ordinanze contingibili e dirigenziali;
 - b. l'adozione di misure di sorveglianza volte all'individuazione ed eventuale sanzione di comportamento illecito o comunque non consentito, ai sensi del presente Regolamento;
 - c. l'adozione dei provvedimenti nei confronti del responsabile dell'inquinamento dei siti, ai sensi del Titolo V, della Parte IV, del D.Lgs. 152/2006;
 - d. l'emissione di ordinanza volta a ottenere la rimozione di rifiuti in aree scoperte private e recintate, la cui presenza comprometta l'igiene o il decoro pubblico. Nel caso di inosservanza il Comune può provvedere alla pulizia per tramite del soggetto gestore, rimettendone i costi ai proprietari o conduttori;
 - e. l'emissione di ordinanza sindacale di ripristino dei luoghi nei confronti dei responsabili di abbandono dei rifiuti sul suolo e nel suolo, nel rispetto di quanto previsto dall'art 192 del D.Lgs. 152/2006: gli accertamenti previsti dal comma 3 del richiamato dispositivo normativo verranno condotti dal Comando di polizia locale.

Art. 11. Attività di competenza del Gestore del servizio (gestori del Servizi)

- 1. Le attività legate ai Servizi di Igiene Urbana possono essere affidati a diversi Gestori.
- 2. Sono di competenza del Gestore/dei Gestori le seguenti attività:
 - a. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento della frazione secca (residua) dei rifiuti urbani, compresa la frazione di pannoloni e pannolini;
 - b. Servizio di raccolta, trasporto a recupero della frazione umida (organico domestico) dei rifiuti urbani;
 - c. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti Ingombranti e Raee dei rifiuti urbani, qualora istituito il relativo servizio a carattere pubblico a prenotazione;
 - d. Servizio di raccolta, trasporto e conferimento in Piattaforma Ecologica della frazione vegetale dei rifiuti urbani:
 - e. Servizio di raccolta, trasporto dalla Piattaforma Ecologica agli impianti di trattamento della frazione vegetale dei rifiuti urbani;
 - f. Servizio di raccolta, trasporto a recupero/smaltimento dei Rifiuti Urbani Pericolosi;
 - g. Servizio di raccolta, trasporto a recupero delle frazioni differenziate (Carta, Vetro e Contenitori in Alluminio o Acciaio, Imballaggi in plastica, ecc) dei rifiuti urbani;
 - h. Gestione e controllo del Piattaforma Ecologica, nel rispetto della normativa applicabile, ove la gestione dello stesso non sia attribuito dal Comune;
 - i. Servizio di spazzamento manuale e meccanizzato, vuotatura dei cestini stradali e raccolta foglie per i luoghi pubblici o adibiti ad uso pubblico per i quali il Comune ha previsto lo svolgimento di tale servizio, comprese le successive attività di raccolta, trasporto e recupero/smaltimento dei rifiuti;

- j. Servizio di raccolta, trasporto e avvio a recupero/smaltimento di rifiuti di qualunque natura giacenti sulle strade e aree pubbliche o soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua accessibili, parchi, giardini e aree verdi;
- k. Servizio di prelievo, trasporto a recupero/smaltimento dei rifiuti cimiteriali provenienti dalla attività di esumazione o estumulazione svolte nei cimiteri comunali ove la gestione dello stesso non sia attribuito dal Comune ad altro soggetto diverso dal Gestore delle raccolte;
- Verifica e controllo del corretto conferimento differenziato dei rifiuti da parte degli utenti, con obbligo di segnalazione delle anomalie agli stessi mediante avviso di non conformità e di tenuta di registro degli errati conferimenti da trasferire, in modalità informatica, al Funzionario Responsabile al termine di ogni servizio;
- m. informazione sulle modalità di svolgimento del servizio ed educazione ambientale per la Cittadinanza e per le scuole, in sinergia con il Comune;
- n. Gestione integrale informatizzata ed efficiente dei dati relativi alle utenze servite.
- 3. I Gestori assicurano che l'intero ciclo dei rifiuti sia gestito secondo le modalità amministrative previste dalla leggi.
- 4. Le modalità di raccolta ed articolazione del servizio sono quelle stabilite nel Contratto di Servizio pattuito tra il Comune ed il Gestore, nel rispetto degli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento e delle disposizioni di cui agli ulteriori atti previsti ed emanati dal Comune.
- 5. Il Gestore è tenuto alla predisposizione della Carta dei Servizi, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale in materia di servizi pubblici e specificatamente in materia di rifiuti urbani, dando risalto, in particolare, alle tempistiche di esecuzione del servizio per ogni zona in cui sia eventualmente stato suddiviso il territorio comunale, al rapporto diretto con l'utenza ed ai parametri soggetti a rimborso, specificando le modalità per l'ottenimento dello stesso.
- 6. La Carta dei Servizi è approvata dal Comune.
- 7. Il Gestore provvede alla redazione e stampa del calendario annuale indicante tutte le informazioni (eventualmente anche multilingue) necessarie all'utenza per adempiere scrupolosamente alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite. Lo stesso è preventivamente approvato dal Comune.
- 8. Al Gestore è fatto obbligo di comunicare al Comune, con frequenza trimestrale, il peso dei rifiuti raccolti, per ogni singola tipologia e la percentuale di Raccolta Differenziata raggiunta nel periodo di osservazione e progressivamente nel corso dell'anno solare.
- 9. Il Gestore è tenuto a fornire e supportare, in caso di richiesta, l'Amministrazione comunale nella stesura della dichiarazione dei dati di produzione per l'Amministrazione Provinciale e di ogni altro dato eventualmente richiesto, in relazione ai Rifiuti Urbani, nonchè a fornire i dati sul servizio agli Enti di Controllo e di Vigilanza, qualora richiesti.
- 10. Il Gestore, attraverso l'espletamento delle attività di raccolta, controllo periodico della qualità, informazione ai cittadini, compartecipa al raggiungimento degli obbiettivi di raccolta differenziata. Per questo possono essere previste, in sede di Appalto o contratto di servizio, penali a carico del Gestore in caso di mancato raggiungimento di tali obiettivi.

Art. 12. Informazione

- 1. Per il conseguimento delle finalità del presente regolamento, il Comune in sinergia col Gestore del servizio è tenuto, con le modalità più appropriate:
 - a. a pubblicizzare le modalità, le frequenze e gli orari con cui vengono gestiti tutti i servizi erogati;
 - b. a realizzare campagne di informazione ai cittadini, in particolare per quanto riguarda le raccolte differenziate e in occasione dell'attivazione di nuovi servizi;
 - c. ad istituire un servizio di assistenza clienti, dotato di idoneo numero telefonico gratuito, un sito internet ed un indirizzo di posta elettronica;
 - d. a divulgare i risultati quantitativi di raccolta delle diverse frazioni almeno con frequenza semestrale;
- 2. Il Gestore del servizio è tenuto ad istituire adeguate forme di monitoraggio della qualità dei servizi erogati e a pubblicizzarne i risultati. Il Comune potrà chiedere al Gestore del Servizio di avvalersi di soggetti terzi per il monitoraggio della qualità del servizio prestato.

3. Almeno annualmente l'Amministrazione verificherà la validità dell'opera svolta attraverso il monitoraggio degli obiettivi raggiunti.

Art. 13. Obblighi e divieti dei produttori o detentori dei rifiuti, dei rifiuti speciali, dei rifiuti pericolosi e delle sostanze escluse (non considerate rifiuto)

- 1. Compete ai produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti urbani il conferimento dei rifiuti secondo le modalità differenziate e le tempistiche previste dal Comune.
- 2. <u>Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani (art.198 Dlgs 152/2006 modifica 26/9/2020)</u>
- 3. I produttori o detentori (anche se non produttori) di rifiuti speciali, di rifiuti pericolosi o di sostanze escluse dal campo di applicazione dei rifiuti di cui al Testo Unico Ambientale, sono tenuti a distinguere e mantenere separati i flussi di tali rifiuti dai flussi dei rifiuti urbani; i produttori o detentori sono tenuti a provvedere a proprie spese, alla raccolta, trasporto e smaltimento di detti rifiuti in forma autonoma o attraverso imprese o enti autorizzati alle specifiche operazioni, secondo quanto stabilito dalla vigente normativa.
- 4. Per motivi di ordine e decoro urbano, i contenitori ed i sacchi devono essere esposti secondo gli orari definiti dalla specifica ordinanza dirigenziale. I contenitori ed i sacchi non conformi devono essere ritirati dall'utente non appena effettuato lo svuotamento e comunque entro i limiti indicati nel calendario delle frequenze e secondo l'orario ivi riportato.
- 5. È assolutamente vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato qualsiasi tipo di rifiuto, di qualsiasi natura e stato, sul suolo, nel suolo o in qualsiasi altra matrice ambientale, anche se racchiuso in sacchi o contenuto in altri recipienti. Il medesimo divieto di abbandonare, depositare o immettere rifiuti di qualsiasi tipo, natura o stato, vige per le rogge, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini e le sponde fluviali e lacuali, i laghi, i tombini e comunque per tutte le acque superficiali e sotterranee.
- 6. È vietato, da parte di cittadini non aventi residenza o dimora nel comune, utilizzare i servizi e contenitori del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per il conferimento di rifiuti prodotti in altro territorio comunale, fatto salvo, per i rifiuti eventualmente originati e prodotti direttamente nel territorio del comune di Buccinasco da turisti, visitatori, fruitori di esercizi commerciali, ecc., l'utilizzo dei cestini stradali.
- 7. È vietato, da parte di chiunque, utilizzare cestini gettacarta stradali per usi impropri ed in particolare per il conferimento delle frazioni di rifiuto prodotte nelle abitazioni domestiche o da utenze non domestiche presenti sul territorio comunale.
- 8. È vietato imbrattare il suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta, gomma da masticare, mozziconi di sigaretta, ecc.).
- 9. È vietato abbandonare su area pubblica o adibita ad uso pubblico volantini pubblicitari e di informazione.
- 10. È vietata ogni forma di cernita manuale da parte degli utenti o cittadini dei rifiuti conferiti.
- 11. È vietato utilizzare canne di caduta per i rifiuti condominiali. Quelle esistenti devono essere chiuse a cura dei proprietari.
- 12. È vietata ogni forma di combustione dei rifiuti sia in area pubblica sia in area privata; eventuali manifestazioni, tipiche della tradizione locale, in cui vengano bruciati materiali legnosi, devono essere espressamente autorizzate dal Sindaco con fissazione dei limiti e delle cautele a cui sottostare.
- 13. Ogni utenza è sempre tenuta ad agevolare e comunque a non intralciare, con il proprio comportamento, l'attività degli operatori ecologici adibiti alle diverse attività.
- 14. In caso di inadempienza ai divieti di cui ai commi 3 e 5, allorchè sussistano problematiche igienico-sanitarie o ambientali, o per il semplice ripristino del pubblico decoro, il Funzionario Responsabile procede avverso gli interessati o responsabili secondo le disposizioni di cui all'art. 192 del Testo Unico Ambientale.

TITOLO 2 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTODEI RIFIUTI URBANI

Art. 14. Forme di gestione sovracomunale

- 1. In base a criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, i servizi di gestione dei rifiuti urbani potranno essere effettuati in cooperazione con altri enti locali.
- 2. Qualora il trasporto dei rifiuti venga effettuato congiuntamente ad altri Comuni, sarà cura del soggetto gestore mettere in atto le necessarie operazioni di pesatura parziale del carico per poter attribuire e registrare correttamente la distribuzione dei pesi.
- 3. Il gestore del servizio di raccolta non può mescolare i rifiuti urbani con quelli raccolti in altro Comune.

Art. 15. Perimetro di espletamento del servizio, ripartizione in zone del territorio comunale e modello di Raccolta Differenziata da applicarsi

- 1. Sul territorio del Comune di Buccinasco è istituita ed è obbligatoria la raccolta differenziata dei rifiuti.
- 2. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani è garantito in tutto il territorio comunale.
- 3. Il territorio del comune è suddiviso in zone di raccolta come da elenco delle vie riportato nell'allegato 1 al presente Regolamento.
- 4. Nell'Ecocalendario è riportato l'elenco aggiornato delle vie servite ripartite per zone di raccolta.
- 5. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza la cui strada di accesso risulti compresa nel perimetro di regolare effettuazione del servizio. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche gli edifici ai quali si accede mediante strade private il cui sbocco sia comunque in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
- 6. Qualora le caratteristiche di alcune strade private siano tali da compromettere l'operatività del mezzo, sia nella manovrabilità sia nella sicurezza, i residenti dovranno conferire le diverse frazioni di Rifiuti al punto più vicino della strada pubblica. A tutte le utenze non domestiche è regolarmente assicurato il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti ovunque siano insediate nell'ambito del territorio comunale.
- 7. Previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale, laddove possibile e solo per specifici motivi di sicurezza viabilistica, gli utenti potranno conferire i rifiuti anche all'interno delle loro proprietà, purché i contenitori siano di facile accesso ai mezzi e al personale di servizio.
 - In tale caso, in cui l'esposizione dei contenitori all'esterno della proprietà privata non avvenga a cura degli utenti, la proprietà e/o l'Amministratore dello stabile deve consentire l'accesso alle aree private, concordandone le modalità operative con l'Ufficio comunale competente.
- 8. Nel caso di impedimenti al movimento ed al lavoro del personale e dei mezzi di raccolta, quali cancelli, catene, sbarre, ecc., i sacchi e/o i contenitori devono essere ubicati, a cura degli utenti, nel punto più vicino accessibile ai mezzi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, in conformità al vigente Codice della Strada e delle disposizioni impartite dal Comune stesso.
- 9. Per le utenze non domestiche, nel rispetto degli standard previsti dal presente Regolamento, il servizio e la tipologia dei contenitori sarà tarata, qualora necessario, in funzione delle loro effettive esigenze e necessità a seguito di indagine conoscitiva svolta dal Gestore.
- 10. Ai fini del presente regolamento sono da considerarsi contenitori: i cassonetti, bidoni carrellati e non, i secchi o secchielli, i sacchi e comunque qualsiasi oggetto atto al contenimento dei rifiuti di qualsiasi dimensione.

Art. 16. Norme generali e specifiche per i contenitori dei rifiuti

- 1. I contenitori possono essere:
 - a. pubblici, se collocati dal gestore su area di pubblico passaggio o accessibile al pubblico;
 - b. assegnati all'utenza (singola o collettiva), quindi collocabili solo in area privata con esclusione delle fasi di conferimento e raccolta; tali contenitori a loro volta possono essere:
 - riutilizzabili:
 - a consumo e a perdere.

- 2. I contenitori sono resi disponibili all'utenza secondo le modalità di servizio stabilite dal Comune (in occasione di prima fornitura a tutte le Utenze o in occasione di attivazione di nuovo contratto) e, per le utenze non domestiche, anche in funzione delle specifiche necessità riscontrate.
- 3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei contenitori è sempre in carico al Gestore, mentre il lavaggio e la pulizia, per i soli contenitori assegnati, è in capo all'utenza. Al fine di agevolare le attività di pulizia dei contenitori da parte dell'utenza, il Comune può prevedere, all'interno delle attività in capo al gestore, attività di lavaggio e sanificazione periodica dei cassonetti delle frazioni VETRO e UMIDO che non si vanno a sostituire alle attività in capo all'utenza..
- 4. Ove si verifichino dispersioni sul suolo di rifiuti, ad esempio a causa della lacerazione dei sacchi da parte di animali randagi, l'utente deve provvedere alla loro rimozione ed alla pulizia dell'area interessata da tale inconveniente. (
- 5. Gli eventuali contenitori a consumo (tipo sacchi) per la frazione "secco/indifferenziato" potranno essere resi disponibili all'utenza annualmente, secondo le indicazioni presenti sulla sezione dedicata ai rifiuti del sito del Comune di Buccinasco e sui canali di informazioni scelti dall'Amministrazione Comunalee/o sull'Ecocalendario, in caso di attivazione del servzio di lettura dei sacchi tramite codici a barre.
- 6. Per il conferimento dei rifiuti è obbligatorio l'utilizzo dei contenitori previsti per ogni tipologia; essi devono essere mantenuti sempre chiusi, fatti salvi i casi di contenitori senza coperchio/chiusura. Al fine di salvaguardare la sicurezza degli addetti alla raccolta, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente ogni oggetto che possa essere fonte di pericolo (oggetti taglienti o acuminati).
- 7. Nel caso in cui il contenitore (pubblico o assegnato) venga accidentalmente rotto o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa segnalazione/richiesta da parte dell'utenza e restituzione/recupero del contenitore danneggiato.
- 8. Tutti i contenitori ed in particolare quelli assegnati all'utenza, devono essere tenuti con cura e in buono stato, fatta salva la normale usura.
- 9. L'utenza è comunque responsabile dei propri rifiuti.
- 10. Per tutti i contenitori dotati di sistema di riconoscimento è tassativamente escluso l'utilizzo di contenitori di proprietà dell'utenza; negli altri casi è necessario comunque ottenere il consenso preventivo all'utilizzo da parte del Comune/Gestore.
- 11. In caso di furto dei contenitori assegnati la richiesta di reintegro della fornitura deve essere accompagnata da una dichiarazione di sottrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.;
- 12. I contenitori assegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza, mentre quelli pubblici sono collocati dal Gestore, previo parere del Servizio di Polizia Locale, sulle aree di pubblico passaggio.
- 13. Nel collocamento dei contenitori all'interno delle relative pertinenze dovranno essere rispettate le norme applicabili in materia di igiene locale e sanità, nonchè adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare l'insorgere di criticità ed interferenze con le utenze limitrofe.
- 14. Nelle nuove costruzioni, nelle nuove lottizzazioni di iniziativa pubblica o privata o in caso di adozioni di nuovi strumenti di pianificazione territoriale dovranno essere previsti adeguati spazi atti ad ospitare, in area privata, i contenitori per il conferimento dei rifiuti ed eventuali punti di raccolta adeguati alle diverse esigenze locali ed alle disposizioni previste dalla regolamentazione applicabile. Tali spazi non vengono computati nella s.l.p. Tale obbligo è applicato anche alle ristrutturazioni che implicano un ridimensionamento del fabbricato.

Art. 17. Definizione dei criteri generali per l'attuazione del conferimento e della raccolta dei rifiuti

- 1. Le attività di conferimento e di raccolta dei rifiuti dovranno rispettare i seguenti indirizzi:
 - a. Per ogni tipologia di rifiuto il conferimento dovrà avvenire esclusivamente tramite l'apposito contenitore del colore previsto. Il servizio di raccolta dei rifiuti prevede lo svuotamento dei contenitori stabiliti per singola frazione e la raccolta dei sacchi.
 - b. Per la raccolta dei rifiuti organici devono essere usati esclusivamente sacchi o sacchetti biodegradabili e compostabili certificati conformi alla norma EN13432.
 - c. I cartoni, se posti all'esterno dei contenitori appositi, devono essere conferiti ben piegati e legati in modo da ridurne al minimo l'ingombro;

- d. Per i rifiuti ingombranti ed i Raee è consentito il conferimento dei materiali senza particolari confezionamenti, direttamente presso la Piattaforma Ecologica Comunale od usufruendo del servizio di prelievo domiciliare con prenotazione obbligatoria, ove attivo; in tal caso il conferimento è effettuato nelle posizioni indicate dal Gestore e comunque sulla pubblica via;
- e. È possibile attivare con il Gestore il servizio di Raccolta ingombranti a domicilio per anziani (oltre i 65 anni di età) e disabili; in tal caso l'utente dovrà farne specifica richiesta all'ufficio competente del Comune di Buccinasco.
- f. il conferimento di ogni frazione differenziata dovrà avvenire mediante posizionamento su fronte stradale adiacente al civico dell'Utenza; il conferimento deve avvenire secondo gli orari stabiliti da apposita ordinanza dirigenziale, senza che ciò possa in alcun modo creare intralcio o pericolo per il transito di pedoni, ciclisti e automezzi, senza causare lo spargimento di alcuna lordura su suolo pubblico e conferendo i piccoli oggetti taglienti e appuntiti in modo opportunamente protetto;
- g. Il posizionamento dei cassonetti, ovvero il collocamento anche temporaneo di bidoni, sacchi o altri rifiuti (ingombranti, Raee etc.) sul marciapiede o sulla sede stradale dovrà essere verificato, per relativa idoneità, dal Servizio di Polizia Locale; laddove risulti necessario dovrà essere approntata idonea segnaletica orizzontale e/o verticale o definite soluzioni alternative a cura del Comune;
- h. La raccolta dei rifiuti conferiti dalla cittadinanza dovrà avvenire secondo gli orari stabiliti da apposita ordinanza dirigenziale, salvo fattispecie individuate e regolamentate dal Funzionario Responsabile coerentemente alle proprie attribuzioni;
- i. È fatto divieto di conferire rifiuti prima e dopo il lasso di tempo stabilito dall'apposita ordinanza;
- j. Il Gestore dovrà porre particolare cura nell'asportare tutti i rifiuti eventualmente depositati intorno ai contenitori nonché alla rimozione dei rifiuti che dovessero cadere o disperdersi sul suolo pubblico nel corso delle operazioni di raccolta.
- k. Al termine della vuotatura, i contenitori devono essere collocati nello stesso sito da cui sono stati prelevati, evitando di lasciarli sulla carreggiata stradale o in ordine sparso sui marciapiedi.
- 1. I titolari di esercizi pubblici, commerciali, alberghieri, produttivi, nonché i responsabili di enti pubblici o privati presso i quali vengono collocati i contenitori sono tenuti a:
 - i. consentire la collocazione dei contenitori in posizione idonea e protetta;
 - ii. collaborare con l'Amministrazione Comunale alla diffusione del materiale informativo sul servizio;
 - iii. comunicare all'Amministrazione Comunale ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.
- m. Per le utenze non domestiche non sono attivi, in quanto vietato da specifiche normative nazionali, il servizio di raccolta RUP e Raee professionali, per i quali il produttore dovrà provvedere in conto proprio;
- n. Rifiuti Urbani Pericolosi (RUP) dovranno essere consegnati presso la Piattaforma Ecologica Comunale o al Centro di Raccolta Mobile (CAM) dalle sole utenze domestiche; per pile e farmaci anche utilizzando gli specifici contenitori dislocati nel territorio;
- o. Gli olii alimentari usati potranno essere conferiti alla Piattaforma Ecologica Comunale o al Centro di Raccolta Mobile (CAM); per le utenze commerciali il Comune può istituire, tramite il Gestore, un apposito giro di raccolta, con adesione volontaria da formalizzarsi tramite apposito modulo;
- p. Altre tipologie di rifiuto, come in particolare i tessili, i toner, le vernici e gli accumulatori, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti, potranno essere conferite in Piattaforma Ecologica Comunale secondo le modsalità previsto dallo specifico Regolamento che ne regola l'utilizzo.
- 2. Le frequenze e gli standard minimi del servizio di conferimento e raccolta sono precisati nella tabella riportata al Titolo 3.
- 3. Ogni contenitore/sacco a perdere per la frazione SECCO/INDIFFERENZIATO potrà essere dotato di apposito dispositivo di lettura/identificazione, precaricato con i dati dell'utenza, del tipo di rifiuto contenuto e della volumetria del contenitore, al fine di effettuare la misurazione dei rifiuti conferiti sia per indagini statistiche che per l'applicazione di sistemi tariffari puntuali.
- 4. Il servizio di raccolta è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore potrà accedere su aree private previo consenso scritto del proprietario e del conduttore/i solo se le aree garantiscono la possibilità di manovra e di accesso senza chiavi dei mezzi adibiti al servizio di raccolta.

5. La raccolta è effettuata secondo il "modello omogeneo" riportato al capitolo 11.4 del PRGR (Piano Regionale Gestione Rifiuti). I dettagli del modello il territorio di riferimento di questo regolamento sono riportati al titolo 3.

Art. 18. Norme specifiche per l'attuazione della raccolta differenziata: materiali ammessi e non ammessi nelle frazioni di rifiuto differenziato

- 1. Nell'Allegato 2 al presente Regolamento, per ogni frazione di rifiuto raccolta in modo differenziato e per la frazione secca (residua) sono dettagliati i rifiuti ammessi e vietati e le norme per il conferimento dei rifiuti nei diversi contenitori.
- 2. Gli utenti sono obbligati a rispettare le indicazioni di differenziazione previste dal suddetto allegato.
- 3. Dato atto della continua evoluzione sia dei materiali, che residuano da processi umani e da processi produttivi, sia delle tecniche di riciclaggio il Consiglio Comunale dà mandato al Funzionario Responsabile, con proprio atto, di garantire l'aggiornamento dell'allegato di cui al precedente comma 1, le cui variazioni saranno rese note alla Cittadinanza mediante il sito ufficiale del Comune di Buccinasco, sulla sezione dedicata ai rifiuti, e sui canali di informazioni scelti dall'Amministrazione Comunale e sull'Ecocalendario.

Art. 19. Norme generali e specifiche per la raccolta dei rifiuti vegetali proveniente da attività di manutenzione del verde pubblico

- I rifiuti vegetali puliti provenienti da attività di manutenzione del verde pubblico devono essere raccolti e conferiti a dal soggetto incaricato del servizio di manutenzione del verde pubblico presso centri di trattamento autorizzati.
- 2. I rifiuti URBANI vegetali in uscita dalla Piattaforma Ecologica Comunale sono trasportati agli idonei impianti di trattamento e recupero con cadenza periodica e comunque tale da non impattare sul livello di ricettività della Piattaforma Ecologica Comunale stessa.

Art. 20. Centro di Raccolta comunale, modalità di gestione e funzionamento

Il Comune di Buccinasco adotta uno specifico Regolamento nel quale disciplinare le modalità gestionali del servizio di raccolta differenziata dei Rifiuti Solidi Urbani (R.S.U.) presso la Piattaforma ecologica attrezzata sita in via dell'Industria, la cui titolarità è in capo al Comune di Buccinasco, con il fine di perseguire gli obiettivi minimi di raccolta differenziata

Art. 21. Prima pesatura, Trasporto e Recupero/Smaltimento dei rifiuti

- 1. Il Gestore provvede alla definizione del primo peso dei rifiuti raccolti sul territorio comunale a mezzo di pesa pubblica presso la Piattaforma Ecologica o presso impianti di conferimento intermedio e/o finale provvisti di impianto di pesatura a norma e comunque al primo scarico del mezzo adibito alla raccolta.
- 2. II trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi, iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali le cui caratteristiche, stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico-sanitarie di cui all'art. 178 del Testo Unico Ambientale e le condizioni contrattualmente definite.
- 3. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti urbani devono conformarsi alle vigenti norme di circolazione, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse dall'Amministrazione Comunale.
- 4. Tutti i rifiuti raccolti secondo le modalità stabilite sono trasportati e conferiti ad impianti idoneamente autorizzati, a cura del Gestore, secondo le seguenti indicazioni:
 - a. tutte le frazioni valorizzabili, ad idonei impianti di recupero di materia ovvero agli impianti di ritiro eventualmente messi a disposizione dai Consorzi nazionali obbligatori;
 - b. i rifiuti indifferenziati, e i rifiuti di provenienza cimiteriale agli appositi impianti regionali di recupero o smaltimento;
 - c. i rifiuti urbani pericolosi ad idonei impianti di riciclo, recupero o smaltimento.

Art. 22. Attivazione di servizi sperimentali ai fini della verifica della funzionalità di materiali o prodotti nuovi o per finalità conoscitive e statistiche.

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, anche in ambiti territoriali delimitati o per specifiche categorie di produttori, forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto, sia con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di gestione rifiuti, sia di ottimizzazione del recupero di materia o energia, nonchè per la sperimentazione di materiali e tecniche di raccolta innovative anche in ottica del miglioramento dei sistemi di misurazione della produzione dei rifiuti da parte dell'utenza.

TITOLO 3 - LE RACCOLTE DELLE SINGOLE FRAZIONI

Le raccolte delle frazioni principali sono effettuate in conformità al modello omogeneo proposto nel PRGR (par. 11.4.4) riportato nella tabella seguente. Di seguito sono riportati ulteriori dettagli specifici per il territorio di riferimento del presente regolamento.

FRAZIONE	CONTENITORE	COLORE	MODALTITÀ E FRQUENZA DI RACCOLTA
FRAZIONE ORGANICA (FORSU) IMBALLAGGI COMPOSTABILI	Per la cucina secchiello areato 7/10 L, all'interno di sacchetti biodegradabili e compostabili e conformi alla norma UNI 13432 (forniti dal Comune o acquistati in negozi e supermercati) I sacchetti pieni vanno messi nel bidone da 40 L, o nel bidone carrellato marrone da 120 L.	MARRONE	DOMICILIARE 2 RACCOLTE A SETTIMANA (previsto per utenze specifiche il passaggio anche giornaliero)
MULTI MATERIALE	Sacchi a perdere semi trasparente	PREFERIBILMENTE GIALLO	DOMICILIARE SETTIMANALE
CARTA - CARTONE - TETRAPAK	Bidone da 40 L o nel bidone carrellato marrone da 120/240/1100 L	BIANCO	DOMICILIARE SETTIMANALE (previsto per le utenze non domestiche un passaggio aggiuntivo)
VETRO	Bidone da 40 l, o nel bidone carrellato marrone da 120/240	VERDE	DOMICILIARE sETTIMANALE
INDIFFERENZIATO	sacco a perdere semitrasparente (a partire da 2021 verrà fornito dal comune con tag)	PREFERIBILMENTE GRIGIO O secondo la dotazione fornita dal Comune	DOMICILIARE SETTIMANALE (previsto per utenze specifiche il passaggio più frequenti)
SCARTI VERDI	sacco a perdere semitrasparente o legato in fascine	NEUTRO	DOMICILIARE SETTIMANALE

I giorni e gli orari di raccolta ed esposizione dei rifiuti sono indicati in specifica ordinanza dirigenziale.

Art. 23. Frazione Organica dei Rifiuti Solidi Urbani.

- 1. È istituito il conferimento separato dei rifiuti di provenienza alimentare, di modestissime quantità di scarti vegetali (es. fiori recisi) domestici.
- 2. Negli appositi contenitori devono essere inseriti solo rifiuti urbani appartenenti alla frazione umida (avanzi di cibo quali bocce di frutta e verdura, ossa, pesce, pasta, riso, filtri di caffè e di tè, gusci di uova, etc., tovaglioli e fazzoletti di carta) senza scarti di plastiche, metalli, inerti, pile, batterie, farmaci o altri rifiuti non compostabili.
- 3. I rifiuti appartenenti alla frazione umida vengono raccolti a domicilio all'interno di secchielli areati per cucina tramite sacchetti biodegradabili e compostabili certificati e vengono conferiti dal produttore a bordo strada, con mastello da 40 L circa o in bidone da 120 l marrone, nei giorni e secondo le modalità definite da specifica ordinanza dirigenziale e dall'ALLEGATO 2.
- 4. La pulizia e la manutenzione dei contenitori è a carico delle Utenze, il gestore provvede ad effettuare degli interventi periodici di pulizia che non possono essere ritenuti sufficienti per la corretta manutenzione del contenitore.
- 5. I rifiuti umidi così raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di compostaggio per il loro riciclo.

6. Frequenza di raccolta bi-settimanale per le utenze domestiche e non do,mestiche, frequenza fino a giornaliera per mense e ristoranti.

Art. 24. Carta e cartone

- 1. La carta pulita, i cartoni e gli imballaggi in tetrapak vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti dagli utenti ordinatamente, debitamente ridotti di volume (i cartoni devono essere piegati), confezionati in pacchi legati con spago e mediante il bidone da 301 o carrellato di capacità superiore fornito dal Comune.
- 2. La carta raccolta con le modalità indicate nel presente articolo deve essere conferita a cura del produttore a bordo strada nei giorni e secondo le modalità definite da specifica ordinanza dirigenziale e dall'ALLEGATO 2
- 3. Oltre che con la raccolta a domicilio la carta può anche essere conferita presso la Piattaforma Ecologica;
- 4. La carta raccolta verrà conferita a impianti di riciclaggio autorizzati e convenzionati con il Consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi del D.Lgs n. 152/06 o in alternativa conferito a impianti di recupero in regime di libero mercato.
- 5. Frequenza di raccolta settimanale per le utenze domestiche e BI-settimanale per le utenze non domestiche

Art. 25. Vetro

- 1. Il vetro viene raccolto a domicilio, privato dell'eventuale involucro di materiale diverso, in appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale, da collocare a bordo strada nei giorni e secondo le modalità definite da specifica ordinanza dirigenziale e dall'ALLEGATO 2.
- 2. La pulizia e la manutenzione dei contenitori è a carico delle Utenze, il gestore provvede ad effettuare degli interventi periodici di pulizia che non possono essere ritenuti adeguati per la corretta manutenzione del contenitore.
- 3. È previsto il ritiro col sistema di raccolta porta a porta con l'utilizzo di appositi bidoni carrellati per esercizi pubblici, bar, ristoranti, trattorie, pizzerie, mense, sempre secondo le modalità definite nell'ALLEGATO 2.
- 4. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.
- 5. Frequenza di raccolta settimanale per le utenze domestiche e non domestiche;

Art. 26. Multimateriale leggero (imballaggi in plastica, polistirolo e metalli)

- 1. La raccolta del multimateriale leggero riguarda gli imballaggi in plastica, alimentari e non alimentari, quali bottiglie, flaconi, vaschette, sacchetti, polistirolo, pellicole, film etc. unitamente a contenitori e materiali realizzati in alluminio di ridotte dimesioni (fogli in alluminio, lattine bibite, etc) e banda stagnata (lattine pelati, fagioli, cibo per animali etc.).
- 2. La frazione di rifiuto multimateriale leggera deve essere conferita in sacchi da 100 lt. di colore preferibilmente giallo a bordo strada nei giorni e secondo le modalità definite da specifica ordinanza dirigenziale e dall'ALLEGATO 2
- 3. I contenitori per liquidi, prima del loro conferimento, devono ove possibile essere schiacciati al fine di ridurre l'ingombro volumetrico.
- 4. Il materiale raccolto verrà conferito a impianti di riciclaggio/recupero autorizzati.
- 5. Frequenza di raccolta settimanale per le utenze domestiche e non domestiche;

Art. 27. Indumenti smessi

- 1. Gli utenti potranno conferire gli indumenti smessi, ma riutilizzabili, presso i contenitori dislocati sul territorio a cura di enti/associazioni senza scopo di lucro con cui l'Amministrazione Comunale abbia stipulato apposite convenzioni/contratti; potranno essere conferiti anche presso la Piattaforma Ecologica Comunale se è presente lo specifico contenitore;
- 2. La vuotatura e la manutenzione di detti contenitori sono a carico dell'ente/associazione che diventerà proprietaria dei materiali conferiti.
- 3. Gli stracci e gli indumenti in pessimo stato e non più riutilizzabili, possono essere conferiti presso la Piattaforma Ecologica Comunale, secondo le modalità indicate nel relativo ALLEGATO 2.

Art. 28. Raccolta degli oli/grassi vegetali ed animali

- 1. In particolare tali rifiuti sono costituiti da: oli e grassi vegetali ed animali residui della cottura degli alimenti derivanti dalle utenze domestiche nonché presso luoghi di ristorazione collettiva.
- 2. La raccolta viene eseguita su chiamata, tramite il ritiro dei contenitori forniti dal Comune, per i luoghi di ristorazione collettiva.
- 3. Per le utenze domestiche il sistema di raccolta prevede il conferimento del materiale in Piattaforma Ecologica o presso il CAM;
- 4. È severamente vietato smaltire tali rifiuti tramite il sistema fognario o sversandoli sul territorio.

Art. 29. Frazione Secca Residua dei Rifiuti Solidi Urbani.

- 1. La frazione Secca Residua (indifferenziato) dei Rifiuti Urbani si ottiene per differenza dopo aver effettuato le separazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.
- 2. I rifiuti urbani provenienti dalla frazione secca residua (indifferenziato) vengono raccolti a domicilio e devono essere conferiti, a cura del produttore, in sacchi semi-trasparenti da collocare a bordo strada nei giorni e secondo le modalità definite da specifica ordinanza dirigenziale dall'ALLEGATO 2
- 3. I rifiuti raccolti verranno trasportati dal Gestore ad impianti di trattamento finale autorizzati;
- 4. Frequenza di raccolta settimanale per le utenze domestiche e non domestiche.

L'amministrazione Comunale potrà attivare il sistema di ritiro tramite sacchi dotati di sistema di identificazione (tag o codice a barre), con la fornitura dei sacchi alle singole utenze. In seguito all'attivazione della nuova modalità di conferimento con sacchi con sistema di identificazione sarà vietata l'esposizione della Frazione Secca Residua in sacchi diversi da quelli forniti dall'Amministrazione.

Art. 30. Raccolta dei rifiuti ingombranti

- 1. Per rifiuti ingombranti si intendono i rifiuti derivanti dalla sostituzione e/o rinnovo di beni di consumo durevoli (elettrodomestici, mobili, componenti di arredamento, ecc.) o quelli che per dimensione non possono essere raccolti nel normale circuito di raccolta.
- 2. I rifiuti ingombranti possono essere conferiti all'apposito servizio di raccolta, con le seguenti modalità:
 - a. Conferimento diretto da parte dell'utente presso la Piattaforma Ecologica Comunale;
 - b. ritiro a ciglio strada su appuntamento.
- 3. Nel caso di conferimento alla Piattaforma ecologica comunale, si fa riferimento a quanto previsto nell'art. 34.
- 4. Il servizio di ritiro per appuntamento dei rifiuti ingombranti è attivato per le utenze domestiche; le utenze non domestiche potranno accedere al servizio su specifica richiesta all'ufficio comunale competente, solo per il ritiro di rifiuti ingombranti in limitate quantità;
- 5. È possibile attivare il servizio di ritiro ingombranti presso il domicilio per anziani (oltre 65 anni di età) o disabili, in tal caso l'utente dovrà contattare direttamente l'ufficio comunale competente per prendere appuntamento e rilasciare una liberatoria
- 6. Il servizio a domicilio è limitato alle seguenti tipologie di rifiuti ingombranti:
 - a. mobili (armadi, tavoli, poltrone, divani, reti per letto, sedie, ecc.)
 - b. oggetti diversi (materassi, piante di arredamento)
 - c. beni durevoli dismessi (frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria)
 - d. I limiti di accettabilità sono:
 - 1) Peso non superiore a kg 200 per singolo pezzo;
 - 2) Quantità non superiore a n.3 pezzi per prelievo (fino a n. 5 sedie è considerato 1 pezzo)
 - 3) i beni durevoli dismessi possono essere conferiti in quantità non superiori ad un pezzo per tipologia (ad esempio: SI 1 frigorifero e 1 lavatrice; NO 2 frigoriferi);
 - 4) Dimensioni: il lato maggiore non superiore a m 2,5;
 - 5) Frequenza non inferiore a gg. 30 (non è consentito più di un intervento al mese per utente);
- 7. L'utente deve conferire i rifiuti su suolo pubblico, secondo accordi intercorsi telefonicamente con il gestore o l'ufficio comunale competente, in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico, senza

- intralcio per il passaggio pedonale e, comunque, in modo tale da non costituire barriere. Inoltre, i rifiuti non devono costituire intralcio alla circolazione e rappresentare minimo ostacolo alla sosta dei veicoli.
- 8. Non è quindi ammesso l'abbandono di rifiuti ingombranti a bordo strada, anche a fianco di cassonetti stradali (dove questi sono presenti) senza aver fissato preventivamente l'appuntamento di raccolta.
- 9. È vietato tagliare le serpentine dei frigoriferi, dei congelatori, ecc.
- 10. La frequenza di raccolta è BI-settimanale per un massimo di numero 20 appuntamenti di ritiro per ogni giorno di raccolta.

Art. 31. Raccolte differenziate presso la Piattaforma Ecologica Comunale

- 1. Rottami metallici: la raccolta separata avviene tramite conferimento diretto da parte degli utenti dei rottami metallici e particolarmente del materiale ferroso negli appositi di contenitori di adeguata capacità posizionati presso il Centro di Raccolta.
- 2. Beni durevoli (RAEE): i beni durevoli per uso domestico quali frigoriferi, surgelatori e congelatori, televisori, computer, stampanti, lavatrici e lavastoviglie, condizionatori d'aria e simili possono essere, conferiti direttamente dall'utenza presso il Centro di Raccolta.
- 3. Legname e manufatti in legno: la raccolta avviene tramite conferimento diretto da parte degli utenti del legname e dei manufatti in legno negli appositi contenitori di adeguata capacità posizionati presso il Centro di Raccolta.
- 4. Rifiuti tessili: indumenti usati, stracci ed altro purchè non contaminati e sporchi.
- 5. Componenti elettronici: il materiale verrà conferito dall'utenza negli appositi contenitori di adeguata capacità presso il Piattaforma Ecologica Comunale.
- 6. Rifiuti ingombranti non ulteriormente differenziabili: i rifiuti solidi ingombranti devono essere conferiti separatamente dai rifiuti solidi urbani ordinari. Il conferimento di detti rifiuti deve essere effettuato direttamente a cura dell'utente presso la Piattaforma Ecologica Comunale oppure tramite raccolta a domicilio su chiamata per gli utilizzatori del servizio.
- 7. Materiali inerti: i rifiuti di risulta da lavori di lieve entità, eseguiti in economia dai cittadini, derivanti dalla piccola manutenzione ordinaria di abitazioni potranno essere conferiti direttamente dagli utenti in idonei contenitori posizionati presso il Piattaforma Ecologica Comunale, nella quantità massima consentita pari a 300 kg all'anno (per famiglia). Non devono essere inseriti pannelli in cartongesso, eternit, sacchi in plastica o carta, vasi in plastica, rubinetteria, tubi in plastica o metallo, cavi elettrici, stipiti ed altri rifiuti da demolizione. I rifiuti legati ad attività edili svolti in modo autonomo nelle abitazioni dai residenti, qualora superassero i kg consentiti annui, dovranno essere smaltiti attraverso canali privati.
- 8. Rifiuti vegetali: La raccolta separata dei rifiuti vegetali derivanti da attività di manutenzione del verde pubblico e privato avviene con conferimento diretto da parte degli utenti presso la Piattaforma Ecologica Comunale. In tal caso il materiale dovrà essere conferito SFUSO e non in sacchi.
- 9. Olii e grassi animali e vegetali residui della cottura degli alimenti: i rifiuti di cui sopra devono essere stoccati, a cura del produttore, separatamente in condizioni tali da non causare situazioni di pericolo per la salute e/o per l'ambiente; la raccolta di tali olii e grassi avviene tramite il conferimento diretto a cura dell'utente in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta.
- 10. Altre eventuali frazioni conferibili previste dal d.m. 8 aprile 2008.

Art. 32. Rifiuti urbani pericolosi.

- 1. È istituito il servizio di raccolta differenziata e avvio a recupero/smaltimento dei rifiuti urbani pericolosi di provenienza domestica secondo le vigenti disposizioni di legge.
- 2. Si considerano Rifiuti Urbani Pericolosi:
 - a. Le pile e le batterie esauste;
 - b. Gli accumulatori al piombo esausti;
 - c. I prodotti ed i relativi contenitori etichettati con il simbolo T e/o F (tossici e /o infiammabili);
 - d. I prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati;
 - e. Le lampade a scarica e i tubi catodici;
 - f. Le siringhe abbandonate;

- g. Le cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti;
- h. Gli oli minerali usati.

Art. 33. Pile e batterie esauste:

- 1. La raccolta separata di pile e batterie esauste viene effettuata mediante la collocazione di appositi contenitori, per il conferimento diretto di tali rifiuti provenienza domestica da parte dell'utenza presso le scuole, i supermercati ed i punti vendita. L'elenco dei punti di raccolta è pubblicato sul sito www.comune.buccinasco.mi.it, nella sezione dedicata ai rifiuti.
- 2. È altresì collocato apposito contenitore presso la Piattaforma Ecologica Comunale, per il conferimento da parte dell'utenza secondo le modalità previste dal presente regolamento.
- 3. Il Gestore ne curerà lo svuotamento con cadenza massima mensile ed il successivo avvio ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 34. Accumulatori esausti:

- 1. Gli accumulatori esausti di provenienza domestica, conferiti direttamente dagli utenti, vanno collocati in apposito contenitore posizionato presso il Piattaforma Ecologica Comunale, secondo le modalità previste nel relativo regolamento, e consegnati successivamente al consorzio Nazionale Obbligatorio istituito ai sensi dell'art. 9 quinquies della Legge 9 novembre 1988, n. 475.
- 2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 35. Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo "t" e/o "f":

- 1. La raccolta di tali prodotti di provenienza domestica avviene mediante conferimento diretto da parte degli utenti in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso il Piattaforma Ecologica Comunale, secondo le modalità indicate nel relativo regolamento.
- 2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 36. Prodotti farmaceutici inutilizzati, scaduti o avariati:

- 1. La raccolta viene effettuata mediante il conferimento diretto da parte dell'utente in appositi contenitori di metallo posizionati all'interno delle farmacie e dei presidi medici esistenti sul territorio. L'elenco dei punti di raccolta è è pubblicato sul sito www.comune.buccinasco.mi.it, nella sezione dedicata ai rifiuti.
- 2. È altresì possibile conferire tali rifiuti di provenienza domestica in apposito contenitore posizionato presso il Centro di Raccolta, secondo le disposizioni del relativo regolamento.
- 3. Il materiale raccolto verrà avviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 37. Lampade a scarica e tubi catodici:

- 1. La raccolta separata di tali rifiuti di provenienza domestica avviene tramite il conferimento diretto in appositi contenitori contrassegnati in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, posizionati presso i Piattaforma Ecologica Comunale.
- 2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 38. Siringhe giacenti sulle strade ed aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico.

- 1. Questa raccolta viene effettuata sulle strade ed aree in uso pubblico o aperte al pubblico, da personale dotato di idonei strumenti tali da evitare rischi di contagio ed infezione.
- 2. Le siringhe raccolte verranno smaltite presso impianto di termodistruzione autorizzato.

Art. 39. Cartucce esauste di toner per fotocopiatrici e stampanti:

- 1. La raccolta separata di tali rifiuti avviene tramite il conferimento diretto in apposito contenitore, contrassegnato secondo quanto disposto dalla normativa vigente, posizionato presso il Piattaforma Ecologica Comunale.
- 2. Il materiale raccolto verrà inviato ad impianti di trattamento autorizzati.

Art. 40. Oli minerali usati

1. La raccolta degli olii minerali usati di provenienza domestica avviene tramite conferimento diretto in apposito contenitore posizionato presso il Piattaforma Ecologica Comunale.

TITOLO 4 – PREVENZIONE E RIDUZIONE DELLA PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Art. 41. Il compostaggio domestico dei rifiuto organici e verdi

- 1. L'autocompostaggio (compostaggio domestico) così come definito dall'art. 183 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. è una pratica di riduzione alla fonte dei rifiuti urbani, promossa con priorità alla stessa raccolta differenziata; è praticabile presso le utenze domestiche residenti in edificio con giardino.
- 2. Il compostaggio domestico può avvenire con l'utilizzo di diverse metodologie (quali Cumulo, Concimaia, Casse di Compostaggio, Composter, ecc.) in relazione alle caratteristiche quali-quantitative del materiale da trattare (frazione umida e verde) e tenendo conto delle distanze tra le abitazioni, allo scopo di non arrecare disturbi ai vicini.
- 3. Non potranno essere accettate metodologie di trattamento che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.
- 4. Durante la gestione della struttura del compostaggio dovranno essere seguiti in particolare i seguenti aspetti:
 - a. Provvedere ad una corretta miscelazione dei materiali da trattare, anche allo scopo di garantire un'adeguata sterilizzazione del materiale;
 - b. Assicurare un adeguato apporto di ossigeno anche con il rivoltamento periodico del materiale;
 - c. Seguire l'evoluzione e la maturazione del compost per un successivo riutilizzo a fini agronomici dello stesso.
- 5. Possono essere compostati i seguenti materiali:
 - a. rifiuti di cucina (a titolo esemplificativo: resti di frutta e di ortaggi, avanzi di cibo in genere cotti e crudi, fondi di caffe, filtri del the, gusci di uova);
 - b. scarti del giardino e dell'orto (a titolo esemplificativo: sfalcio dei prati, ramaglie, fiori appassiti, foglie secche, residui di ortaggi);
 - c. segatura e trucioli da legno non trattato, frammenti di legno non trattato, sughero non trattato;
 - d. cenere di combustione di scarti vegetali.
- 6. È vietato il compostaggio delle seguenti sostanze, a titolo esemplificativo: metalli in genere, plastica e gomma in genere, rifiuti derivanti da attività di demolizione edile, vetro, sostanze contenenti acidi (vernici, batterie di autoveicoli), sostanze contenenti prodotti di sintesi e metalli pesanti o dagli stessi contaminate (quali ad esempio, pile, olii vegetali e minerali), tessuti, legno verniciato, legno comunque sottoposto a trattamento con sostanze non naturali, farmaci scaduti, carta patinata, carta stampata, carta colorata.

Art. 42. Recupero di alimenti dalle mense comunali ai fini della solidarietà sociale.

- 1. Ai sensi della Legge 25 giugno 2003, n. 155 "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale"¹, detta del Buon Samaritano, è possibile istituire a livello comunale la rete del recupero degli alimenti ancora edibili, in quanto non serviti e non scaduti, dalle mense scolastiche.
- 2. Le eccedenze non servite ed i prodotti confezionati correttamente conservati non ancora giunti a scadenza di risulta dalle mense scolastiche comunali possono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale.
- 3. Non possono essere oggetto di recupero ai fini della solidarietà sociale gli avanzi del consumo dei pasti, i prodotti confezionati scaduti o che non siano stati conservati correttamente;
- 4. Le eccedenze di cui al comma 2 potranno essere trasferite quotidianamente dalle mense scolastiche al centro di distribuzione delle Associazioni di solidarietà sociale dai volontari, nel rispetto delle norme sulla

¹ Art. 1. (Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)

⁻

^{1.} Le organizzazioni riconosciute come organizzazioni non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti.

conservazione degli alimenti, previa registrazione dei quantitativi recuperati sul Registro elettronico delle Eccedenze gestito dalle citate associazioni.

- 5. A tale rete potranno aderire altre mense presenti a livello locale.
- 6. Se istituita la rete del recupero degli alimenti ancora edibili, annualmente le Associazioni di solidarietà sociale presenti a livello locale presentano una relazione all'Amministrazione comunale in cui sono indicati i quantitativi di eccedenze alimentari recuperate e servite presso i propri canali di solidarietà.

Art. 43. Mense scolastiche con dotazioni lavabili

- 1. Al fine di ridurre la quantità di rifiuti prodotta a livello comunale ed innalzare lo standard qualitativo del servizio offerto, gli alimenti ed i cibi sono serviti con stoviglie lavabili (piatti, bicchieri, posate), che il personale addetto provvederà a lavare a fine servizio, nel rispetto delle norme di igiene.
- 2. Presso le mense scolastiche, viene servita acqua potabile in brocche riutilizzabili.
- 3. All'interno delle mense scolastiche deve essere effettuata la raccolta differenziata per tutte le frazioni prodotte.

Art. 44. Le Ecofeste

In ossequi agli obiettivi di prevenzione e riciclo dei rifiuti, le manifestazioni sul territorio con somministrazione di cibo devono ispirarsi ai principi delle ecofeste, con le seguenti prescrizioni:

- Per tutte le manifestazioni: obbligo della raccolta differenziata di frazione umida, plastica, carta, vetro, oli esausti.
- Per le manifestazioni denominate "Ecofeste": utilizzo di stoviglie e bicchieri lavabili, acqua in brocca, bibite alla spina o in vetro a rendere, nomina di un responsabile rifiuti della manifestazione. Tutte le azioni relative alla raccolta differenziata, all'utilizzo di materiale riciclabile e/o riutilizzabile, dovranno essere ben evidenziate sia nel corso della festa così da rendere partecipi tutti gli utenti, sia con il materiale pubblicitario relativo alla manifestazione stessa. Si dovrà quindi dare visibilità all'attribuzione della qualifica di "ecofesta" apportando l'apposito marchio definito dal Comune sul materiale divulgativo.

TITOLO 5 - NORME PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTODEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Art. 45. Spazzamento: realizzazione del servizio e frequenze di intervento

- 1. Il servizio di gestione delle attività di spazzamento e vuotatura dei cestini stradali è garantito con frequenze diverse su:
 - a. strade e piazze classificate di livello comunale;
 - b. tratti urbani di strade provinciali e statali con particolare riguardo ai tratti in cui siano presenti edifici civili o produttivi;
 - c. strade vicinali classificate di uso pubblico purchè pavimentate;
 - d. strade private soggette ad uso pubblico purchè presentino i seguenti requisiti:
 - i. siano permanentemente aperte al pubblico transito;
 - ii. non vi sia la presenza di installazioni che lascino presagire possibili limitazioni al pubblico transito;
 - iii. siano dotate di pavimentazione sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - iv. siano dotate di un sistema di raccolta e convogliamento delle acque piovane;
 - e. zone di pubblico passaggio in aree adibite a verde pubblico;
 - f. sponde pubbliche di corsi d'acqua, fiumi e laghi purchè accessibili ai mezzi meccanici.
- 2. Il servizio è svolto nelle aree comunali con diversa destinazione urbanistica, in modo da garantire livelli di pulizia adeguati connessi alla diversa fruibilità ed alla presenza di persone.
- 3. Il Comune può prevedere la presenza dei cestini gettacarte/posacenere in tutte le zone ad alta frequentazione e passaggio, nei giardini pubblici ed all'ingresso/uscita di monumenti, musei e palazzi storici per i quali sia possibile la visita.
- 4. Il Funzionario Responsabile, in base agli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento ed al Contratto di Servizio in essere con il Gestore, prevede modalità e frequenze di intervento idonee al fine di garantire il

normale decoro del territorio ed individua, la collocazione di cestini stradali nel rispetto dei principi di cui presente regolamento.

Art. 46. Sgombero neve

- 1. In caso di nevicate il servizio pubblico provvederà allo sgombero della neve nei punti di particolare interesse nelle principali aree pubbliche, con precedenza per i passaggi pedonali, i marciapiedi di pertinenza comunale o pubblica, i percorsi lungo le zone a giardino, le aree antistanti ai contenitori, i marciapiedi e le aree antistanti gli uffici pubblici e le scuole, le banchine di attesa degli autobus, ecc.
- 2. Alla rimozione della neve dai passi carrai devono provvedere i loro utilizzatori.
- 3. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall'Amministrazione comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, esser sparsa o accumulata sul suolo pubblico.
- 4. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formatisi sulle grondaie, sui balconi, sui terrazzi o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
- 5. Il Comune indicherà l'area in cui depositare la neve, in caso di grosse quantità.
- 6. In caso di inottemperanza degli obbligati, previa diffida ad adempiere entro 15 giorni, l'Amministrazione comunale provvederà a far eseguire d'ufficio i predetti interventi, addebitando per intero i costi sostenuti a carico del proprietario e/o del titolare del diritto reale o personale di godimento.

Art. 47. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte e dei terreni non edificati

- 1. Il servizio di pulizia, raccolta e trattamento dei rifiuti effettuato sulle sponde di corsi d'acqua inaccessibili ai mezzi meccanici, nonchè delle scarpate autostradali o di strade di proprietà di altri enti e ferroviarie, è a carico dei soggetti competenti.
- 2. Le aree ad uso comune dei fabbricati, nonchè le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi occupanti, conduttori o possessori e costantemente libere da materiali di scarto, anche abbandonati da terzi, e da crescita vegetale incontrollata, al fine di evitare il proliferare di randagismo ed a tutela degli aspetti igienico-sanitari.
- 3. A tale scopo essi devono provvedere, nei casi in cui risulti necessario, a realizzare recinzioni, canali di scolo o ogni altra opera ritenuta utile al fine di evitare l'inquinamento o l'impaludamento di dette aree, curandone successivamente la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
- 4. Qualora l'accumulo di rifiuti o l'impaludamento risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine, previo parere motivato di Arpa e/o Asl competenti per territorio.
- 5. Trascorso inutilmente detto termine il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 48. Pulizia dei terreni/cortili non utilizzati

- 1. I proprietari, i locatari, i conduttori dei terreni/cortili non utilizzati, qualunque sia la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti abbandonati, anche da terzi. Devono inoltre limitare la diffusione della flora infestante e spontanea al fine di evitare il proliferare di roditori ed insetti.
- 2. Qualora l'accumulo di rifiuti o la presenza di flora infestante risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro congruo termine
- 3. Trascorso inutilmente detto termine il Sindaco emana ordinanza, in danno dei soggetti interessati, con la quale dispone, con urgenza, la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 49. Pulizia dei mercati e dei posti di vendita ambulante all'aperto

1. Gli occupanti, a qualsiasi titolo, di aree di vendita ambulante, anche nei mercati all'ingrosso o al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto dei

- banchi di vendita e le relative adiacenze, anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura, provenienti dalla attività esercitata.
- 2. I rifiuti devono essere differenziati come prescritto dalla presente regolamentazione e conferiti distintamente presso i contenitori messi a disposizione dal Comune.
- 3. Tutti i posti di vendita ambulante sono obbligati ad esporre, idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Art. 50. Pulizia delle aree pubbliche occupate da esercizi pubblici o negozi, spettacoli viaggianti e per manifestazioni su aree pubbliche o private

- 1. I gestori di esercizi pubblici o negozi che occupino aree pubbliche o di uso pubblico devono mantenere pulito il suolo al di sotto degli arredi/attrezzature di vendita o sosta e nelle immediate adiacenze (es. fronte/accessi), anche oltre lo spazio di posteggio assegnato, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo e natura provenienti dalla attività esercitata ed gestendoli secondo le modalità prescritte dal presente regolamento.
- 2. Al termine dell'orario di apertura dell'esercizio o negozio l'area deve risultare perfettamente pulita.
- 3. Le aree occupate da spettacoli viaggianti o luna park devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite con oneri a carico degli occupanti. Il Comune potrà organizzare, tramite il Gestore, un idoneo servizio di spazzamento a completo carico degli occupanti ed in via solidale fra di loro.
- 4. In occasione di manifestazioni o spettacoli in area pubblica o privata, di particolare rilevanza quali manifestazioni sportive, eventi socio culturali, altre manifestazioni o sagre locali, con somministrazione di cibi e bevande, l'organizzazione della manifestazione è tenuta a dotarsi del servizio temporaneo di raccolta differenziata e smaltimento rifiuti e di spazzamento di tutte le zone coinvolte dall'evento accollandosene tutti gli oneri relativi. Il Comune trasmette al Gestore del servizio RU, copia delle licenze, autorizzazioni o permessi di occupazione di suolo pubblico riguardanti eventi di ogni natura e specie, con la sola esclusione di occupazioni per l'esercizio dei diritti civili e politici, costituzionalmente garantiti, per i banchetti di movimenti politici o di Associazioni Onlus comunque non eccedenti i 16 metri quadrati, nonchè per le manifestazioni direttamente attuate dal Comune o alle quali è attribuito patrocinio. Il Gestore, in funzione del tipo di eventi e sentito l'organizzatore, predispone idoneo preventivo di spesa da inoltrare agli organizzatori e per conoscenza al Comune. Il preventivo deve tener conto di tutti i costi per la raccolta e smaltimento dei rifiuti, da effettuarsi secondo le modalità di raccolta differenziata in uso e degli eventuali servizi aggiuntivi di spazzamento del suolo pubblico per il ripristino del normale decoro, anche delle aree limitrofe e confinanti con la zona dell'evento eventualmente interessate. Il pagamento degli oneri viene regolato direttamente nei confronti del Gestore del servizio RU, che può richiedere il pagamento anticipato nella misura massima del 70% dei costi indicati nel preventivo di spesa. Le attività di cui al presente comma sono regolate da specifiche tariffe pubbliche definite dal Gestore in accordo con il Comune.
- 5. Tutte le attività di cui al presente articolo sono obbligate a dotare le aree esterne in cui viene esercitata l'attività di idonei cestini gettacarta, anche in materiale plastico semirigido e ripiegabile, per i quali devono provvedere alla regolare e costante vuotatura e pulizia.

Art. 51. Carico e scarico di merci e materiali, rimozione degli ingombri

- 1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e materiali o defissione di manifesti che diano luogo alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura su area pubblica o di uso pubblico deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
- 2. Qualora si verifichi la caduta su area pubblica o di uso pubblico del carico, o di parte di esso, da un veicolo, il proprietario del mezzo è tenuto a procedere, senza indugio, alla rimozione e pulizia dei luoghi.
- 3. In caso d'inosservanza, e su richiesta del Comune, la pulizia sarà effettuata a cura del Gestore.
- 4. Il Comune addebiterà al responsabile inadempiente il costo del servizio prestato, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 52. Pulizia di aree occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o d'uso pubblico è tenuto, sia quotidianamente che alla

- cessazione dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e priva di rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
- 2. Analoghe disposizioni valgono per le aree occupate da interventi relativi ad opere stradali e infrastrutture di qualsiasi tipo. Chi effettua le suddette attività è tenuto, sia quotidianamente sia alla cessazione dell'attività, alla pulizia dei tratti di strada limitrofi ai passi carrai temporanei e non, oggetto di transito di automezzi adibiti ai lavori di cantiere. I responsabili del cantiere dovranno impegnarsi a ridurre tali inconvenienti (ad esempio attraverso il lavaggio ruote per gli automezzi pesanti in uscita, etc.). Nel caso di mancata esecuzione interviene il Gestore, su richiesta del Comune, con diritto di rivalsa per ogni spesa sostenuta, oltre alla contestazione delle inadempienze sia ai sensi delle Leggi in materia sia ai sensi del presente Regolamento.

Art. 53. Rimozione di scarichi abusivi su suolo pubblico o di uso pubblico

- 1. Qualora si verifichino scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o adibite ad uso pubblico, i responsabili sono tenuti a ripristinare la situazione come in precedenza, raccogliendo e provvedendo allo smaltimento in proprio dei rifiuti e fornendo al Comune tutti gli elementi per la verifica della regolarità delle azioni compiute.
- 2. È fatta salva la contestazione delle inadempienze ai sensi delle Leggi in materia e del presente Regolamento.
- 3. Qualora l'accumulo di rifiuti risulti pregiudizievole per l'igiene o la salute pubblica, il Sindaco ingiunge ai soggetti interessati di provvedere entro un congruo termine.
- 4. Trascorso inutilmente detto termine, o anche immediatamente qualora la situazione richieda un intervento urgente, il Sindaco emana ordinanza avverso i soggetti interessati, disponendo con urgenza la pulizia e/o il riassetto delle aree suddette a tutela dell'igiene e della salute pubblica.

Art. 54. Raccolta carogne animali

- 1. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizoozie, e smaltite in conformità dei rispettivi regolamenti CE sono escluse dall'ambito di applicazione della parte quarta del Dlgs 152/2006, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento
- 2. L'Amministrazione comunale provvede alla rimozione ed allo smaltimento (secondo le indicazioni del Servizio veterinario competente) delle spoglie di animali domestici e selvatici rinvenute in aree pubbliche, e provvede allo smaltimento secondo le disposizioni di legge, ove non è possibile risalire alla proprietà dell'animale;

Art. 55. Obblighi di chi conduce animali domestici

- 1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, compresi i giardini e le aree verdi, sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso dotarsi di apposita attrezzatura idonea e provvedere personalmente ed immediatamente alla rimozione ed asporto degli escrementi solidi.
- 2. Il Comune potrà dotare il territorio di appositi dispenser di sacchetti per la raccolta ed eventuale conferimento delle deiezioni animali.
- 3. Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano ai conduttori di cani che abbiano palesi problemi di deambulazione ed autonomia funzionale determinati da evidenti handicap (ad esempio non vedenti).

Art. 56. Divieti

- 1. È fatto divieto agli utenti di aree, strade, spazi pubblici o ad uso pubblico di abbandonare e gettare a terra rifiuti di qualsiasi tipo ed in qualsiasi quantità.
 - Tali rifiuti, se compatibili, dovranno essere immessi, unicamente, negli appositi cestini stradali.
- 2. I mozziconi di sigarette devono essere ben spenti prima di essere introdotti nei cestini stradali ovvero inseriti negli appositi raccoglitori.
- 3. L'esposizione di contenitori e/o sacchi lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori dagli orari stabiliti dal Comune.
- 4. L'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta di rifiuti.

- 5. L'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza.
- 6. L'utilizzo di sacchi non trasparenti che impediscono la visione del contenuto.
- 7. L'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti.
- 8. I comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi, inclusa la sosta di veicoli in spazi non consentiti.
- 9. Il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati.
- 10. Il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai cittadini e agli addetti ai servizi.
- 11. Il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo.
- 12. Il conferimento al servizio pubblico della frazione non recuperabile sciolta.
- 13. La combustione di qualsiasi tipo di rifiuto.
- 14. L'abbandono di rifiuti al di fuori dei contenitori.
- 15. L'abbandono di piccoli rifiuti su suolo pubblico (sigarette, bucce, lattine, fazzoletti di carta, pacchetti di sigarette, chewing-gum, ecc.).
- 16. L'abbandono di rifiuti ingombranti su suolo pubblico, fatto salvo quanto previsto all'art. 20 del presente Regolamento.
- 17. L'abbandono di macerie e di rifiuti inerti su suolo pubblico.
- 18. Ai proprietari di animali domestici, l'imbrattamento del suolo pubblico con escrementi animali.
- 19. Il danneggiamento delle strutture pubbliche e dei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti.
- 20. Il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti/domiciliati o non aventi sede nel territorio comunale.

TITOLO 6 - SISTEMA SANZIONATORIO, DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57. Preposti alla verifica del rispetto delle norme del presente regolamento

- 1. Le violazioni alle norme del presente regolamento sono accertate dal Servizio di Polizia Locale.
- 2. Possono essere accertate anche:
 - a. da apposito personale, messo a disposizione da parte del Gestore o dipendente del Comune, qualora nominato dal Sindaco "Agente Accertatore ai soli fini del regolamento comunale di Gestione dei Rifiuti Urbani su tutto il territorio comunale";
 - b. da Guardie appartenenti ad associazioni di volontariato, operanti nel settore ambientale e di protezione civile, regolarmente iscritte ai Registri istituiti per legge con cui il Comune abbia stipulato apposita convenzione per tale servizio.

Art. 58. Verifiche e controlli

- 1. I soggetti autorizzati possono eseguire controlli sul contenuto dei sacchetti o contenitori soltanto in forma selettiva e comunque nel rispetto delle norme sulla privacy, allo scopo di verificare le corrette modalità di conferimento. Tali attività potranno essere svolte anche attraverso specifiche analisi merceologiche atte a verificare la qualità effettiva del materiale intercettato da specifiche utenze o agglomerati di utenze.
- 2. Gli addetti al servizio possono astenersi dal raccogliere i rifiuti qualora gli stessi siano di provenienza di una singola utenza certa e non siano conformi, per natura, al momento di conferimento o del confezionamento, a quanto previsto nel presente Regolamento. In tal caso il gestore del servizio provvederà ad applicare all'esterno del sacchetto o del contenitore un avviso di non conformità. L'utente dovrà provvedere a nuova esposizione nel primo turno successivo previsto dal calendario di raccolta, previa corretta selezione dei materiali contenuti e relativo ri- confezionamento.
- 3. I verbali di accertamento dovranno pervenire al Comando di Polizia Locale, che ne curerà l'iter procedimentale.
- 4. Sono fatte salve le competenze degli altri Agenti ed Ufficiali di Polizia Giudiziaria di cui agli artt. 55 e 57 del CPP

Art. 59. Regime sanzionatorio

- 1. Le infrazioni al presente Regolamento sono punite:
 - a. per quanto ricade nelle violazioni previste dal Testo Unico Ambientale con le sanzioni amministrative o penali previste dall'art. 255 e segg. della norma stessa;
 - b. per tutte le altre violazioni alle disposizioni di cui al presente Regolamento con le sanzioni, nei limiti minimo e massimo, di cui all'art. 7/bis del D. Lgs. n. 267/2000 ovvero secondo le fattispecie eventualmente disciplinate in applicazione dell'articolo 16 alla legge 24/11/1981, n. 689 e s.m.i.

Art. 60. Entrata in vigore e abrogazioni

- 1. Il presente Regolamento entra in vigore dal 01/01/2021.
- alla data di cui al comma 1 è abrogato il Regolamento di gestione del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n 25 del 30 settembre 2005 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n 48 del 30 settembre 2010;
- 3. Eventuali norme previste in altri regolamenti comunali ed in contrasto con le disposizioni di cui al presente sono da ritenersi abrogate.
- 4. Per quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento si applicano le norme dei Regolamenti comunali di Igiene, Edilizia, di Polizia Locale, Polizia Mortuaria, dei Servizi di fognatura, del Tributo Comunale sui rifiuti ed i servizi indivisibili, nonchè la vigente normativa statale e regionale per quanto applicabile.

Art. 61. Campagna di informazione alla cittadinanza.

- 1. A seguito dell'approvazione del presente Regolamento l'Amministrazione Comunale attiverà forme di pubblicizzazione dei contenuti dello stesso con una specifica informativa indirizzata alle famiglie nonché alle attività economiche del territorio.
- 2. Copia del presente Regolamento verrà inoltrata ai gestori dei servizi di igiene urbani ivi descritti.


Art. 62. Clausola di adeguamento

- 1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa sovraordinata, con particolare riferimento alla materia "rifiuti".
- 2. I richiami e le citazioni a norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 63. Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento norma e definisce le attività previste per la corretta esecuzione del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani.

ALLEGATO 1. ZONE IN CUI VIENE RIPARTITO IL TERRITORIO COMUNALE AI FINI DELLA RACCOLTA DEI RIFIUTI – MAPPA ED ELENCO DELLE VIE



ZONA A

Aceri, Asiago, Bologna, Brodolini, Buozzi, Cadorna, Calatafimi, Cavalieri Vittorio Veneto, Curiel, (F.lli) Di Dio Diaz, Don Minzoni, Due Giugno, , Faenza, Friuli, Gelsi, Giovanni XXIII, Gobetti, Gorizia, Grandi, Isonzo, Laghetto, Lario, Libertà, Liguria, Lombardia, Manzoni, Marsala, Micca, Mille, Modena, Palermo, Pini, Pisa, Pistoia, latanni, Primo Maggio, Rampi, Resistenza (da Emilia a Via dei Mille), Roma, Rosselli (F.lli), San Francesco d'Assisi, Santa Maria Assunta, Siena, Trento, Trieste, Val d'Ossola, Valtellina, Vittorio Emanuele II, Volturno

ZONA B

Alpini, Bixio, Bramante, Buonarroti, Caravaggio, Carducci, Cervi (F.lli), Costituzione, Crimea, Dante, Da Vinci, Della Francesca, Di Vittorio, Fagnana, Garibaldi, Giotto, Gramsci, Grancino, Greppi, Indipendenza, Lamarmora, Lecco, Leopardi, Mantegna, Mantova, Mar Nero, Marzabotto, Mascherpa, Molino Bruciato, Morandi, Mulino, Nanetti, Nearco, Odessa, Padre Pio, Pascoli, Pasin, Petrarca, Picasso, Porta, Robarello, Sanzio, Solari, Tintoretto, Tiziano, Venticinque Aprile, Vigevanese.

ZONA C

Albinoni, Archimede, Artifianato, Avogadro, Azalee, Bodoni, Boito, Brugnatelli, Calabria, Cannizzaro, Cascina Cascinazza, Cascina Molinetto, Cascina Parazzolo, Cherubini, Cimarosa, Commercio, Corelli, D'Acquisto, De Amicis, Duse, Emilia, Fermi, Forlanini, Gudo Gambaredo (strada per), Galilei, Galli, Galcani, Industria. Lazio. Lomellina, Lucania, Marconi, Mascagni, Meucci, Moro, Osnaghi, Pacinotti, Paganini, Pampuri, Pezzoli, Piemonte, Puccini, Redi, Resistenza (da Emilia al confine con Assago), Romagna, Rossa, Rossini, Rovido (via per), Salieri, San Marino, Scarlatti, Solferino, Stradivari, Tobagi, Torricelli, Toscana, Veneto, Verdi, Vivaldi, Volta.

ALLEGATO 2. SCHEDE RACCOLTE DIFFERENZIATE DOMICILIARI

FRAZIONE "CARTA E CARTONE"

Carta e cartone vanno separati dagli altri rifiuti e messi su fronte stradale il giorno di raccolta, ben compattati nell'apposito contenitore o in scatole di cartone / borse di carta, o in pacchi legati. Evitare legature con lo scotch e non usare sacchetti di plastica per l'esposizione.

Frequenza di raccolta domiciliare: SETTIMANALE

COSA SI

- I giornali, le riviste, i fumetti, tutta la stampa commerciale (dèpliant, pieghevoli pubblicitari),
- i sacchetti per gli alimenti, per il pane o per la frutta (anche con finestrella in plastica), i sacchetti di carta con i manici (shopper),
- i fogli di carta di ogni tipo e dimensione (dai poster ai foglietti di istruzione dei farmaci), le buste delle lettere (anche quelle con finestrella),
- tutte le scatole di cartoncino per alimenti e non, le fascette in cartoncino delle conserve e degli yogurt, le scatole dei farmaci, gli scatoloni, anche quelli di TV ed elettrodomestici. Non importa la grandezza dell'imballo, basta che sia di cartone,
- il cartone della pizza, i piatti e i bicchieri in carta, anche se laminata in plastica o Mater Bi vanno bene, anche se sporchi; gli avanzi di pizza/cibo vanno messi nell'umido.
- Lettere riservate possono essere spezzettate per mantenere la privacy prima di essere destinate a RD con la carta.
- Cartoni o contenitori per bevande e alimenti quali succhi di frutta, vino, latte, panna, ecc. e per verdure quali piselli, fagioli, polpa di pomodoro, ecc., costituiti principalmente da carta, accoppiata con altri materiali quali plastica e talvolta alluminio (noto come Tetra Pak). Vanno conferiti vuoti, sciacquati e schiacciati.

- Tutti i materiali non cellulosici,
- la carta da cucina (scottex e tovaglioli, anche colorati) unta o con residui di cibo
- i fazzoletti usati vanno conferiti coi rifiuti umidi,
- carta/cartone sporchi di vernice o di olio minerale vanno nell'indifferenziato,
- a carta plastificata, la carta oleata o resistente ai grassi, la carta da forno, la carta chimica (carta copiativa, carta termica di fax e scontrini) vanno nell'indifferenziato,
- Materiale accoppiato quali i sacchetti dei biscotti (in carta+plastica+alluminio), a meno che sull'imballo non sia scritto che è riciclabile con la carta, vanno nell'indifferenziato

FRAZIONE "MULTI MATERIALE" (IMBALLAGGI IN PLASTICA E METALLO)

Vanno inseriti nel sacco (preferibilmente giallo) tutti gli imballaggi in plastica vuoti, cioè quegli oggetti che siano serviti per contenere, proteggere, trasportare un prodotto dal luogo di produzione al luogo di vendita e di consumo e il metallo di piccole e medie dimensioni.

Frequenza di raccolta domiciliare: SETTIMANALE

Imballaggi in plastica/polistirolo

Gli imballaggi in plastica vanno svuotati da eventuali residui e se possibile sciacquati, schiacciati e appiattiti in senso longitudinale, richiudendoli con il tappo per risparmiare volume;

COSA SI

- bottiglie (per acqua, bibite, latte, ecc.), flaconi e dispenser (per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, shampoo, ecc.);
- tubetti del dentifricio, vasetti (per yogurt, dessert, gelati..);
- vaschette e confezioni varie, anche in polistirolo espanso e di qualsiasi colore (per frutta, verdura, carne, ecc.);
- buste e sacchetti per alimenti in genere, inclusi quelli in plastica argentata di patatine, caramelle, di uova di Pasqua, di surgelati, ecc;
- film e pellicole da imballo, film a "bolle", cuscinetti d'aria (meglio se sgonfiati);
- reti per frutta e verdura, blister e involucri sagomati (es. gusci per giocattoli, pile, articoli di cancelleria, ...),
- contenitori per alimenti, vaschette in plastica e/o polistirolo;
- imballaggi di elettrodomestici in polistirolo;sacchi vuoti (per prodotti da giardinaggio, alimenti per animali e detersivi, ecc.),
- vasi da vivaio utilizzati esclusivamente per la vendita e il trasporto di piantine destinati a giardini o orti;
- sacchetti e buste in plastica di negozi e supermercati;imballaggi in plastica di prodotti pericolosi, come candeggina, alcool, ammoniaca, purché vuoti;piatti e bicchieri monouso in plastica, sporchi, ma privi di residui di alimenti;

COSA NO

Gli **OGGETTI** in plastica che non sono imballaggi come i giocattoli (palloni, salvagente, bambole, ...), i videogiochi, gli elettrodomestici, le spugne usate, i guanti in plastica, usa e getta e non, le posate in plastica, usa e getta e non, le cannucce, le palettine da caffè, le audio e video cassette, i cd, dvd e loro custodie, i floppy disk, i pennarelli, le biro e gli articoli di cancelleria, i rasoi, oltre a spazzolini da denti, pettini, spazzole, ciabatte, radiografie, pellicole fotografiche, borse durevoli, cartellette, portadocumenti, ecc., vasi da fiori acquistati vuoti, separatamente dalle piantine.

Metallo di piccole - medie dimensioni

COSA SI

- latte lattine, barattoli di bibite vuote e conserve in acciaio, alluminio, banda stagnata
- contenitori e Bombolette spray SOLO SE non recano alcun simbolo di pericolo, tappi metallici;
- film e vaschette in alluminio con pochi residui di cibo;
- pentole di piccole dimensioni, ciotole, caffettiere, grucce metalliche da tintoria, chiavi;

- Contenitori in metallo che riportano uno dei simboli dei rifiuti pericolosi come lattine di vernice, acquaragia, trielina, ecc. vuote o con residui, vanno portate in Piattaforma Ecologica e conferiti come rifiuti pericolosi;
- Metallo di grandi dimensioni, quali reti dei materassi, biciclette rotte, carriole, ecc. vanno portati in Piattaforma Ecologica.

REGOLAMENTO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DI NETTEZZA URBANA DEL COMUNE DI BUCCINASCO

FRAZIONE "VETRO"

Tutti gli imballaggi in Vetro vanno separati dagli altri rifiuti e messi nel bidone fornito dal proprio Comune do colore VERDE, da posizionare sul fronte stradale il giorno di raccolta.

Frequenza di raccolta domiciliare: SETTIMANALE

COSA SI

• Tutti gli IMBALLAGGI in vetro come bottiglie, barattoli, vasetti, ecc., di qualsiasi colore, svuotati da eventuali evidenti residui.

- Oggetti e cocci di ceramica, vetroceramica (pirex), cristallo, lampadine, lampade a scarica (neon / risparmio energetico), specchi, termometri
- Schermi TV e monitor;
- contenitori in vetro pieni o parzialmente pieni che riportano uno di dei simboli dei rifiuti pericolosi:

FRAZIONE "RIFIUTI UMIDO"

Rifiuti prevalentemente costituiti da avanzi della preparazione e del consumo dei pasti.

Vanno separati in casa, messi nei sacchetti biodegradabili e compostabili e conformi alla norma UNI 13432 (forniti dal Comune o acquistati in negozi e supermercati), posizionati nell'apposita pattumierina sottolavello (da 7 o 10 L). I sacchetti pieni vanno messi nel bidone da 30 L, o nel bidone carrellato marrone da 120 L (in dotazione in genere nei condomini), da esporre su fronte stradale nei giorni di raccolta.

Frequenza di raccolta domiciliare: BI-settimanale.

COSA SI

- resti di frutta, verdura e alimenti, avanzi di cibo, lische di pesce, ossa di piccole dimensioni, gusci di uovo, fondi di caffè, the e tisane, anche in bustina;
- cenere del legno **non trattato**, stufe in pellet, barbecue, carbonella, termostufe e termocamini;
- tovaglioli e carta da cucina assorbente non colorati o colorati con coloranti alimentari (i coloranti non alimentari non sono idonei al compostaggio) sporca di olio ed alimenti ma privi di detergenti o prodotti chimici;
- le lettiere per animali, in piccole quantità (quelle prodotte settimanalmente) se di tipo biodegradabile, possono essere conferite in questa RD;

- Rifiuti liquidi;
- Gusci di cozze e molluschi vanno nell'indifferenziato (tempi di decomposizione non idonei al compostaggio);
- Cenere di materiali non naturali e nocivi, mozziconi di sigaretta, polvere e materiali raccolti dalla pulizia della casa:
- Garze, cerotti, pannolini, fazzoletti usa e getta;
- Tovaglioli o carta da cucina usata per pulire con detergenti;
- Fazzoletti di carta usati per il raffreddore;
- Posate monouso in plastica, anche biodegradabile e compostabile ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC", vanno nell'indifferenziato se non accettate dall'impianto di compostaggio;
- Pannolini ed assorbenti usati, anche se biodegradabili e compostabili ai sensi della norma UNI 13432 e riportanti il marchio "Compostabile CIC", vanno nell'indifferenziato;
- Sacchetti in plastica vanno nel sacco giallo;

FRAZIONE "VERDE"

Rifiuti legati al taglio del verde, alla raccolta delle foglie o a piccole potature del giardino della propria residenza (no verde gestito da imprese per giardini condominiali).

Da conferire in sacchi semitrasparenti (erba e foglie) o in fascine legate e fino a 15 kg, in caso di piccole potature di siepi o piccoli alberi.

Frequenza di raccolta domiciliare: settimanale

COSA SI

- Sfalci d'erba, rami e ramaglie, fogliame, residui di piccole potature;
- residui organici dell'attività di giardinaggio (terra, fiori recisi, ecc);

FRAZIONE "SECCA RESIDUA/INDIFFERENZIATO"

La frazione secca residua (indifferenziato) si ottiene per differenza dopo aver effettuato le separazioni merceologiche oggetto di Raccolta Differenziata.

Tutti i rifiuti che possono essere conferiti in modo differenziato NON devono essere inseriti nel sacco dei rifiuti indifferenziati.

I rifiuti urbani provenienti dalla frazione secca residua (indifferenziato) vanno raccolti in sacchi semi-trasparenti, eventualmente forniti dall'amministrazione comunale con sistema di identificazione.

Frequenza di raccolta domiciliare: SETTIMANALE

COSA SI

- Piccoli cocci in ceramica, cristallo, pyrex (per quantitativi più significativi è preferibile portarli in Piattaforma Ecologica);
- musicassette, videocassette, CD, DVD, floppy disk e loro custodie, guanti e spugne;
- pannolini ed assorbenti usati;
- oggetti in plastica che non siano imballaggi (giocattoli rotti, penne e pennarelli, posate in plastica monouso e non);
- carta oleata, plastificata, resistente ai grassi, carta chimica (carta copiativa, carta termica del fax e di scontrini...), carta e cartone sporchi (di vernice),
- gusci di molluschi (non compatibile con i tempi del compostaggio);
- radiografie, pellicole fotografiche, mozziconi di sigaretta spenti.